



Matteo Carnì

(assegnista di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Scienza giuridica italiana e *Status Civitatis Vaticanae* (1929-2019).
Riflessioni sull'autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano ***

SOMMARIO: 1. Premesse e linee di ricerca - 2. Un peculiare osservatorio: i manuali giuridici italiani e lo studio del diritto vaticano - 3. I manuali di diritto ecclesiastico - 4. I manuali di diritto canonico - 5. I manuali di diritto internazionale - 6. Monografie e saggi giusvaticanisti. La fioritura di studi (1929-1939) - 7. Giuristi ebrei e diritto vaticano: Federico Cammeo; Donato Donati e Mario Falco - 8. Gli altri Maestri e il diritto vaticano - 9. Il diritto vaticano tra oblio e studi elitari (1940-1999) - 10. Dal 2000 a oggi: la rinascita del diritto vaticano - 11. Il diritto vaticano nel quadro delle scienze giuridiche - 12. L'autonomia scientifica del diritto vaticano - 13. Autonomia didattica e insegnamento del diritto vaticano nelle università - 14. Verso un'autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano, oltre il diritto ecclesiastico?

1 - Premesse e linee di ricerca

Sono passati 90 anni dalla nascita dello Stato della Città del Vaticano e ancora oggi la più piccola realtà statale al mondo continua a destare curiosità e a suscitare interesse. In quasi un secolo di vita lo stato del papa ha costituito - per molte generazioni di giuristi - un osservatorio privilegiato per sondare teorie e tessere costruzioni dogmatiche¹.

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato agli *Annali di diritto vaticano 2019*, a cura di G. DALLA TORRE, G.P. MILANO, di prossima pubblicazione.

¹ Rilevava A. PIOLA, *La legislazione ecclesiastica del governo fascista (nel primo decennale della Conciliazione)*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1940, pp. 241-242, che "Sulla natura giuridica del Trattato e del Concordato, sui rapporti giuridici fra i due Atti, sulle parti contraenti, sulla statualità della Città del Vaticano [...] sono sorte numerose questioni, che hanno formato oggetto di sottili indagini da parte dei giuristi italiani e stranieri; tanto che si può dire i Patti del Laterano hanno costituito e costituiscono sempre non soltanto un fertile ed interessantissimo campo di studio per il Diritto, ecclesiastico, il Diritto internazionale e il Diritto pubblico in generale, ma addirittura un vero banco di prova della teoria generale del diritto".



L'interesse mostrato dalla scienza giuridica² italiana verso la *Civitas Vaticana* ha raggiunto - nel corso degli anni - picchi di altissima intensità, specie nei primi anni di vita dello Stato enclave³.

I cultori delle diverse branche del diritto si erano tuffati con accesa passione nello studio dello stato vaticano vuoi per le singolarità costituzionali della piccolissima realtà sovrana vuoi per la speciale posizione della *Civitas Vaticana* quale enclave dell'Italia.

Il corso segnato dalla Conciliazione vide comparire - sullo scenario internazionale - un nuovo soggetto sovrano dotato di un proprio ordinamento giuridico marcato da notevoli peculiarità sin dal momento genetico.

Artefice dell'ordinamento vaticano fu infatti Federico Cammeo⁴, giurista ebreo cui il Sommo Pontefice affidò l'arduo compito di forgiare l'ordinamento giuridico della *Civitas Vaticana*.

Altra peculiarità fu la forte dipendenza del diritto vaticano dal diritto canonico espressamente qualificato come prima fonte e criterio di interpretazione.

È questo uno degli aspetti più interessanti che offre molte note di singolarità al diritto vaticano come disciplina giuridica giacché lo *ius vaticanum* è pur sempre un diritto straniero, che afferisce a una realtà

² Ritengo pienamente condivisibile il concetto di scienza giuridica delineato da **P. GROSSI**, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 1: "Scienza giuridica: è ovvio il riferimento a una riflessione autenticamente scientifica sul diritto; con questa doverosa precisazione, tuttavia: che, se il filone portante è soprattutto formato da coloro che sono professionalmente degli scienziati del diritto, che lo professano cioè come ricercatori e maestri in quel naturale laboratorio scientifico costituito dalle Università, essendo il diritto una scienza che tende a incarnarsi e a diventare concreta esperienza di vita, contributi non trascurabili possono provenire (e positivamente provengono) da personaggi di particolari qualità intellettuali immersi quali operatori nel mondo della prassi".

³ Come si può ricavare da alcuni saggi bibliografici tra cui ricordiamo **R. GIUSTINIANI**, *Bibliografia degli Accordi Lateranensi (11 febbraio 1929-11 febbraio 1934)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1934, pp. 100-129; **A. PIOLA**, *Per una bibliografia ragionata dei Patti del Laterano*, *ivi*, pp. 479-484; **S. LARICCIA**, *Diritto ecclesiastico italiano. Bibliografia 1929-1972*, Giuffrè, Milano, 1974, *passim*; **G. BONI**, *Bibliografia*, in **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Ristampa anastatica dell'edizione del 1932, presentazione del card. A. Sodano, e con Appendici di G. Dalla Torre, P. Antonio Bonnet, G. Marrone, N. Picardi, G. Boni, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, pp. 617-640; **EAD.**, *Appendice 3, Bibliografia*, in G. DALLA TORRE, G. BONI (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 325-351.

⁴ **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Bemporad, Firenze, 1932.



statuale sovrana, la quale genera un ordinamento giuridico primario, una realtà statale che però rimane a servizio del ministero petrino⁵.

Come icasticamente evidenziato da Pio Ciprotti, la legislazione vaticana

“ha costituito sempre un piatto ghiotto per i giuristi per vari motivi: ma più di ogni altro ha attratto gli studiosi del diritto internazionale e della teoria generale del diritto l’artificio con cui nelle prime leggi si provvede a far sì che con pochi articoli nascesse di colpo un ordinamento giuridico completo”⁶.

La Conciliazione del 1929 è stata dunque un evento epocale che - *inter alia* - ha comportato la nascita di una Stato *nuovo*⁷ e di un ordinamento giuridico *nuovo*, entrambi strumentali alla missione della Santa Sede.

Siamo pur sempre in

“anni in cui aleggia ancora il ricordo del Risorgimento e, se con il 1929 cambia il disegno, la lacerazione di fondo resta come una costante della politica e della legislazione italiana, anzi si recupera la frattura iniziale del processo risorgimentale italiano e, attraverso il riconoscimento dell’ordinamento della Chiesa da parte dello Stato, il diritto ecclesiastico, per il tramite del diritto concordatario, si ricollega con la Conciliazione alla secolare quercia del diritto canonico, mentre il matrimonio entra nel diritto ecclesiastico, ampliandone la portata e colmando quell’iniziale esiguità dei cultori di tale disciplina, che costrinse le Facoltà a coprire l’insegnamento per incarico”⁸.

In questo clima di fermento di nuovi studi canonistici ed ecclesiasticistici generati dal singolare evento dei Patti Lateranensi⁹, si inserisce la lunga serie di contributi dottrinali sull’ordinamento giuridico vaticano, *res nova* nello scenario giuridico mondiale.

⁵ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Stato della Città del Vaticano e munus petrinum*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, 2, pp. 237-264.

⁶ **P. CIPROTTI**, *Un cinquantennio di legislazione vaticana*, in *L'Osservatore Romano*, 24 marzo 1982, p. 2.

⁷ Cfr. **F. BONINI**, *Uno Stato nuovo*, in M. CARNÌ (ed.), *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, Studium, Roma, 2019, pp. 19-30.

⁸ **G.B. VARNIER**, *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica nei secoli XIX e XX*, in ID. (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Eum, Macerata, 2011, p. 11.

⁹ Di recente ha evidenziato tale aspetto **B. BASDEVANT GAUDEMET**, *Diritto ecclesiastico ou droit des cultes, une discipline universitaire en Italie ou en France aux XIX^e et XX^e siècles*, in M. CAVINA (a cura di), *L'insegnamento del diritto (secoli XII-XX) / L'enseignement du droit XII^e et XX^e siècle*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 375.



Esiste dunque un fittissimo intreccio tra la scienza giuridica italiana e lo Stato della Città del Vaticano che dimostra il ruolo notevole avuto dagli uomini del giure per risolvere la questione romana¹⁰ portando a compimento la Conciliazione¹¹, per definire i caratteri della *Civitas Vaticana* e disegnarne anche l'ordinamento giuridico, per attuare nella pratica le disposizioni del Trattato lateranense, per divulgare nel mondo del diritto le singolarità dello stato e del diritto vaticano.

Uomini del giure dunque, non solo quindi grandi professori universitari dell'epoca ma anche raffinati magistrati, alti dirigenti dello Stato, *grands commis de l'État*, principi del foro e via dicendo.

Non è questa tuttavia la sede per ricordare il ruolo di personaggi del calibro di Vittorio Emanuele Orlando¹², di Domenico Barone¹³, di Francesco Pacelli¹⁴, di Federico Cammeo, di Raffaele Jacuzio¹⁵, solamente a voler ricordare alcuni dei principali protagonisti.

Ai fini della presente ricerca è stato privilegiato in particolar modo lo studio degli interessi del mondo accademico italiano nei confronti della *Civitas Vaticana* e del suo ordinamento.

Da uno sguardo retrospettivo emergono periodi di marcato interesse della dottrina giuridica italiana per lo Stato della Città del Vaticano, ma anche periodi di stasi, di totale disinteresse - negli studi giuridici - verso lo Stato enclave.

Il decennio 1929-1939 si caratterizza - oltre che per la fioritura canonistica¹⁶ - anche per il pullulare di studi sul novello Stato e sul suo

¹⁰ Si veda la peculiare trattazione di **C. CARDIA**, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 171-214. Per approfondimenti si rinvia a **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione*, Laterza, Bari, 1966, e **G.B. VARNIER**, *Gli ultimi governi liberali e la questione romana. 1918-1922*, Giuffrè, Milano, 1976.

¹¹ Cfr. **M. PETRONCELLI**, *La soluzione della questione romana ed il Trattato lateranense*, in *I Patti Lateranensi. Scritti giuridici per il trentennale della Conciliazione*, (Quaderni di Iustitia, 12), Studium, Roma, 1960, pp. 184-198.

¹² **V.E. ORLANDO**, *Miei rapporti di governo con la S. Sede*, Garzanti, Milano, 1944.

Si veda **I. GARZIA**, *Il negoziato diplomatico per i patti lateranensi*, Pres. di R. De Felice, Giuffrè, Milano, 1974.

¹³ Cfr. **C.A. BIGGINI**, *Storia inedita della Conciliazione*, Garzanti, Milano, 1942, *passim*; **A. BARONE**, *Mio padre Domenico Barone, in 1870-1929. Il grande ideale. La Conciliazione*, Rivista Romana, Roma, 1957, pp. 449-458.

¹⁴ **F. PACELLI**, *Diario della Conciliazione*, con verbali e appendice di documenti, a cura di M. MACCARRONE, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959.

¹⁵ **R. JACUZIO**, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Pref. di A. Rocco, Utet, Torino, 1932.

¹⁶ Cfr. **P. GROSSI**, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., pp. 266-273 [cap. VI, § 9. *Fioritura canonistica*], ora in **ID.**, *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ,



ordinamento giuridico, studi pubblicati sulle riviste di diritto canonico, ecclesiastico, pubblico e internazionale, oppure su periodici di taglio giurisprudenziale o multidisciplinare, e più raramente in volumi monografici o miscellanei.

All'iniziale entusiasmo dei giuristi italiani per la realtà vaticana, seguì - nel corso degli anni - un interesse sempre più blando.

Il clima è stato ben colto da attenta dottrina, secondo cui "la vita del piccolissimo Stato non appariva più giuridicamente interessante; pareva che tutto, o quasi tutto, ormai fosse stato detto e scritto, nonostante i mutamenti che nel tempo pur si ponevano sia nelle configurazioni del governo, degli organi amministrativi e giudiziari, sia nella legislazione propriamente vaticana, che veniva a sostituire le leggi italiane recepite all'atto della costituzione dello Stato. [...] L'interesse dei giuristi per l'esperienza giuridica vaticana venne a declinare anche per il fatto che fino a non molto tempo fa, prima che la globalizzazione divenisse fenomeno mordente e pervasivo, gli ordinamenti giuridici statuali apparivano autoreferenziali, chiusi in sé stessi, impenetrabili nella loro sovranità autosufficiente, sicché la loro conoscenza dall'esterno appariva per i pratici del diritto non utile, mentre per i teorici era rilevante solo nel piccolo ed elitario recinto degli studi di diritto comparato"¹⁷.

A soli sette anni dalla Conciliazione Arturo Carlo Jemolo lamentava comunque l'esiguità della letteratura di diritto ecclesiastico sugli Accordi lateranensi, specie se rapportata alla mole di studi sulla legge delle guarentigie, una letteratura in cui era stato dato un pur sempre dignitoso spazio allo Stato della Città del Vaticano¹⁸.

Dopo il decennio successivo ai Patti lateranensi, gli studi di diritto vaticano iniziarono a essere sostanzialmente meno frequenti, nonostante importanti svolte normative come il Codice vaticano di procedura civile

Giuffrè, Milano, 2013, pp. 183-191. Di recente è tornato sul tema **M. NACCI**, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Aracne, Canterano (RM), 2017.

¹⁷ **G. DALLA TORRE, P.A. BONNET**, *Presentazione*, in *Annali di diritto vaticano 2015*, a cura degli stessi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 5-6.

¹⁸ **A.C. JEMOLO**, *Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di decime con particolare riguardo a quella delle Corti di Venezia e dei Tribunali Veneti*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. II, Cya, Firenze, 1936, p. 5: "Chi guarda la letteratura dei nostri anni, non può non rilevare il piccolo posto che occupano gli scritti di diritto ecclesiastico di fronte a quelli di altre discipline: la esigue mole della letteratura su un grande fatto storico, base ad un tempo di un nuovo diritto, come gli Accordi Lateranensi, di fronte a quella sull'ordinamento corporativo e sindacale, se si vuole guardare ad uno stesso periodo di tempo, di fronte a quella sulla legge delle guarentigie, se si vuol guardare al corrispondente regolamento di questioni ch'era seguito cinquantott'anni prima".



(1946), o le singolari disposizioni sulla navigazione marittima sotto la bandiera dello SCV (1951).

Un'analisi dettagliata delle trattazioni di diritto vaticano nei molteplici prodotti editoriali come la manualistica universitaria, le riviste giuridiche, le enciclopedie e i dizionari, gli studi monografici, le *festschriften* e via dicendo dovrebbe mostrare lo spazio dedicato dalla scienza giuridica italiana all'ordinamento dello Stato enclave. Non risultando possibile in questa sede una simile indagine, e rinviando a nostri precedenti lavori in materia per approfondire determinati aspetti¹⁹, giova pur sempre rimarcare che una tale indagine permetterebbe di evidenziare in chiave diacronica i periodi di maggiore o minore interesse verso le tematiche giusvaticaniste all'interno di ciascuna categoria editoriale.

Nell'economia del presente lavoro dunque si procederà a ripercorrere le linee essenziali e le tappe salienti dell'analisi operata dai giuristi italiani in novant'anni di storia.

In un non breve arco temporale caratterizzato da fioriture e ristagni di studi giuridici sulla *Civitas Vaticana*, il punto di svolta è costituito dal 2000, anno della promulgazione della nuova legge fondamentale dello SCV, a partire dal quale si è assistito a una ripresa costante e sempre più crescente di studi dedicati alla Stato enclave e al diritto vaticano.

La rinascita di un tale interesse negli ultimi quattro lustri trova la sua ragione d'essere nel fenomeno della globalizzazione che ha toccato anche lo Stato della Città del Vaticano facendo sì che la piccolissima realtà enclave dell'Italia, e oggi anche dell'Unione Europea, non fosse più "una monade chiusa rispetto alle altre sovranità nazionali, ma una realtà sempre più aperta al commercio giuridico internazionale"²⁰.

Come puntualmente rilevato, la globalizzazione è stata

"una grande opportunità pure per la Città del Vaticano, entità statale del tutto peculiare che, a differenza della generalità degli Stati, ha un carattere strumentale: garantire libertà ed autonomia ad un altro soggetto, la Santa Sede, e supportarne per quanto attiene alle strutture temporali l'alta missione religiosa e spirituale di cui è investita nel mondo. La globalizzazione, come ha eroso i confini degli Stati

¹⁹ **M. CARNÌ**, *I lemmi di diritto vaticano nei dizionari e nelle enciclopedie in lingua italiana (1929-2015). Primi appunti*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2016*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 293-310; **ID.**, *Mario Falco e il diritto vaticano. Un contributo dimenticato*, in *Diritto e religioni*, 2017, 2, pp. 561-579, pubblicato anche in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2018*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp. 89-111.

²⁰ **G. DALLA TORRE, P.A. BONNET**, *Presentazione*, in *Annali di diritto vaticano 2015*, cit., p. 6.



nazionali, ha tirato fuori lo Stato vaticano dallo splendido isolamento in cui si trovava”²¹.

Giova rimarcare come - nell’economia del presente lavoro - la trattazione delle tematiche oggetto di ricerca prenda *naturaliter* avvio dal 1929, anno della Conciliazione e anno della nascita dello Stato Città del Vaticano, rimanendo pur sempre consapevoli che gli Accordi del 1929, e in particolare il Trattato lateranense, costituiscono una fase di ulteriore sviluppo del regime instaurato nel 1871 con la legge delle guarentigie. Una tale lettura degli avvenimenti storici e giuridici in termini di continuità era stata fortemente sostenuta da Vittorio Emanuele Orlando secondo cui “[...], in fondo, gli accordi del 1929 stanno alla legge del 1871 come un’accettazione sta ad una proposta”²²!

Proprio sulla legge delle guarentigie si era focalizzata l’attenzione di giuristi dell’epoca liberale, rappresentando il predetto provvedimento normativo l’elemento positivo di quel diritto ecclesiastico italiano la cui scena era inevitabilmente occupata da una presenza ingombrante vale a dire il Romano Pontefice nel territorio del Regno d’Italia²³.

Ancora oggi, nonostante l’evoluzione e le crisi del diritto ecclesiastico italiano²⁴, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano continuano a destare - nel mutato scenario politico e normativo - l’attenzione dei cultori della disciplina, in un’ottica sempre più aperta alle istanze comparatistiche e pluridisciplinari.

²¹ **G. DALLA TORRE**, *Presentazione*, in *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2018, p. XII.

²² **V.E. ORLANDO**, *Nessi storici e giuridici fra gli accordi lateranensi e l’ordinamento anteriore*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. II, cit., p. 213.

Di recente ha insistito sulla necessità del canone della continuità, per la lettura storica delle relazioni tra Santa Sede e Stato italiano tra Ottocento e Novecento, **G. DALLA TORRE**, *Il paradigma della continuità come chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, in T. DI MAIO, G. MALGERI (a cura di), *Storia, cultura politica e relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Ignesti*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 181-200; **ID.**, *Dai Patti Lateranensi all’Accordo di Villa Madama*, in B. ARDURA (a cura di), *I Patti Lateranensi in occasione del XC anniversario (1929-2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 95-106.

²³ In siffatti termini **A. TIRA**, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 379.

²⁴ Cfr. **G.B. VARNIER**, *Il Diritto ecclesiastico dopo le riforme*, in **ID.** (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 53-70, e **G. RIVETTI**, *Diritto ecclesiastico: il futuro dipende dalle origini*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2012, 1-2, pp. 73-78.



Quale Stato della Città del Vaticano e soprattutto quale diritto vaticano sembra emergere dai contributi scientifici italiani in novant'anni di storia?

Si tratta di interrogativi tutt'altro che scontati, giacché - come vedremo in particolare dall'evoluzione dei manuali - spesso la trattazione di tematiche attinenti allo SCV è operata in quella relativa alla Santa Sede. Si consideri altresì che sovente si affronta la trattazione del diritto vaticano limitandosi alle sole disposizioni del Trattato lateranense *de re vaticana*, trascurando totalmente l'ordinamento giuridico dello SCV.

Da qui un duplice concetto di diritto vaticano: uno in senso ampio e comprendente le disposizioni del Trattato lateranense sullo Stato enclave (che sono norme bilaterali volute da Italia e Santa Sede), e la normativa emanata dal legislatore vaticano; un altro in senso stretto vale a dire l'insieme delle norme emanate dal Sovrano vaticano per disciplinare la vita dello Stato, a partire dalle famose leggi volute da Pio XI il 7 giugno 1929.

Dalle due accezioni di diritto vaticano - come vedremo nel prosieguo del lavoro - possono derivare importanti conseguenze a livello epistemologico per affrontare ogni discorso sull'autonomia scientifica e sull'eventuale autonomia didattica dello *ius vaticanum*.

2 - Un peculiare osservatorio: i manuali giuridici italiani e lo studio del diritto vaticano

Gli Accordi del Laterano e la nascita dello Stato della Città del Vaticano hanno determinato un risveglio delle mai sopite questioni inerenti alla personalità giuridica internazionale della Santa Sede e ai rapporti tra quest'ultima e l'Italia, generando altresì "uno sviluppo della scienza del diritto ecclesiastico, riflesso in nuove pregevoli trattazioni generali del diritto ecclesiastico statale italiano anche per l'insegnamento universitario"²⁵.

Il clima di fermento è stato ben colto da Orio Giacchi che nel 1981, riflettendo sull'apporto del diritto ecclesiastico alla scienza giuridica italiana, sottolineava che

"le costruzioni sistematiche, validissime come metodo giuridico e sottigliezza di indagini, si aprirono ad un più stretto contatto con la realtà sostanziale, dando luogo all'epoca dei grandi manuali (o forse è

²⁵ C. JANNACCONE, *Gli studi di diritto ecclesiastico in Italia nel ventennio fascista*, in *Il pensiero giuridico italiano*, vol. III, Istituto nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero, Roma, 1941, p. 13.



meglio dire piccoli trattati) di Del Giudice, di Jemolo, di quel perfetto giurista che fu Mario Falco, cara, indimenticabile figura di buono e devoto israelita; trattati che hanno avuto degnissima continuazione in quello [...] di Pietro Agostino d'Avack²⁶.

Si tratta dunque di un peculiare osservatorio che riteniamo importante per verificare l'attenzione dei Maestri verso la *Civitas Vaticana*, e di una sede in cui si profilano - *in nuce* - anche questioni sullo statuto epistemologico del diritto vaticano.

I manuali costituiscono altresì il

“tramite principale attraverso cui l'insegnamento di un giurista viene trasmesso a soggetti che ne faranno poi il contenuto di sentenze, pareri, comparse, destinati a comporre quel complesso di nozioni e concezioni da cui è costituita la cultura giuridica di un gruppo sociale”²⁷.

L'analisi da noi compiuta non riguarderà solo i manuali di diritto ecclesiastico e canonico ma anche quelli di diritto internazionale²⁸.

3 - I manuali di diritto ecclesiastico

Da una prima lettura della manualistica di diritto ecclesiastico che ha affrontato - dal 1929 in poi - tematiche di diritto vaticano, si ha l'impressione che il diritto vaticano sia stato frequentemente relegato ad appendice, a materia aggiuntiva nelle trattazioni del diritto ecclesiastico italiano.

Il ventaglio delle opere analizzate è ampio, pur non avendo pretese di completezza, e dimostra gli orizzonti culturali di una disciplina che ha conosciuto diverse stagioni in un continuo ricambio generazionale di Maestri e allievi sulle principali cattedre italiane.

Occorre partire - come sempre - da Francesco Scaduto, co-fondatore del diritto ecclesiastico italiano, le cui *Lezioni* dettate al crepuscolo della propria carriera accademica segnavano anche la fine di un'epoca e l'inizio

²⁶ O. GIACCHI, *Diritto ecclesiastico e canonico*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica*, [Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981], Giuffrè, Milano, 1982, p. 387.

²⁷ S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 4.

²⁸ Rimane dunque fuori dalla nostra ricerca l'analisi dei manuali di diritto costituzionale che abbiano riservato uno spazio - anche minimo - alla *Civitas Vaticana*, specie con riferimento alle trattazioni riguardanti l'art. 7 della Costituzione. Sul punto rinvio all'approfondita analisi di G. FATTORI, *Diritto costituzionale della religione. Repertorio della manualistica e analisi dei percorsi*, Giappichelli, Torino, 2018, con particolare riguardo alle schede comparative della manualistica di diritto costituzionale e pubblico.



di una nuova era. Si tratta di un'interessante testo dell'a.a. 1930-1931, edito da Carlo Fantappiè²⁹, che si caratterizza per

“il tono colloquiale e discorsivo [...] la vivacità rispetto al tradizionale schema che contraddistingue i *Manuali* dello Scaduto, il frequente ricorso (invero spesso meramente retorico) alla forma interrogativa o dubitativa [...] ma anche la caratteristica (forse in parte voluta ed esibita) schematicità con cui egli tratta problemi di grande complessità interpretativa, che già all'indomani degli Accordi lateranensi avevano dato luogo nella comunità degli studiosi a una sensibile varietà di schieramenti e di posizioni”³⁰.

Il vecchio Maestro siciliano non offre dunque approfondimenti del testo del Trattato lateranense con riguardo alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano limitandosi solamente a considerazioni di taglio storico-giuridico. Si pensi alla lezione sulle fonti essenziali della nuova legislazione in cui si afferma:

«Dal punto di vista storico questo è il ragionamento della Santa Sede: “Rinuncio allo Stato Pontificio in quanto voglio che venga modificata la vostra legislazione interna, in un vincolo più ossequiente e favorevole alla Chiesa”. E così il Trattato non riflette la costituzione del piccolo Stato della Città del Vaticano, ma anche il germe del Concordato. Il Concordato quale figura giuridica ha? È di diritto internazionale? Per ora questi problemi si hanno solo scientificamente»³¹.

Nella lezione VI Scaduto affronta il problema della diplomazia pontificia anche con riferimento alla situazione preconcordataria:

“certamente oggi la situazione è diversa. Quindi se la costruzione giuridica e lo schema sono i medesimi, nei fatti la cosa non è la stessa, perché prima il papa era sovrano di uno Stato vero e proprio, oggi no. Si capisce quindi che ambasciatore e nunzio non hanno più da occuparsi di fatti politici, ma solo di questioni religiose. Un altro chiarimento ci dà la sensazione di cosa è la nunziatura in questo rapporto diplomatico. Il potere del nunzio all'estero è cosa che ritorna a galla per la legislazione concordataria nei rapporti con l'estero. Non riconoscemmo uno Stato della Città del Vaticano di modo che

²⁹ F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico [Lezioni sulla nuova legislazione concordataria tenute nell'Università di Roma per l'anno accademico 1930-31]*, in C. FANTAPPIÈ, *Francesco Scaduto e il Concordato Lateranense. Dalla polemica di «Ignotus» sul monopolio nella formazione dei giovani alle lezioni universitarie inedite del 1930-1931*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, pp. 307-341.

³⁰ Così C. FANTAPPIÈ, *Francesco Scaduto*, cit., p. 329.

³¹ F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 338.



nell'intervallo 1870-1929 i nunzi pontifici all'estero non sono rappresentanti di un sovrano: ora lo sono del papa e anche del sovrano della Città del Vaticano³².

Quanto all'altro grande co-fondatore del diritto ecclesiastico, vale a dire Francesco Ruffini, non si rinvencono nei corsi successivi ai Patti lateranensi, trattazioni dedicate allo SCV, mentre ritroviamo invece le classiche tematiche della legge delle guarentigie e della Santa Sede e la Società delle Nazioni³³.

Il Maestro torinese tuttavia non era rimasto indifferente al dibattito giuridico sullo SCV, come testimonia l'epistolario con l'allievo Mario Falco.

Nel luglio del 1929 il senatore Ruffini scriveva a Falco avanzando una peculiare richiesta:

“attendo da Lei e dall'ottimo Jemolo (che scrive a mio Figlio di voler mettersi attorno al nuovo diritto), lumi e dati. Io provo una tale avversione a tutto questo, che non me la sento di cimentarmi. Sono troppo vecchio; ed è bene che loro guidino ora ed aiutino me”³⁴.

L'invio al Ruffini di materiale dottrinale relativo allo Stato Città del Vaticano a opera di Jemolo e Falco spinse l'illustre senatore a cimentarsi in un denso scritto di considerazioni critiche sullo Stato enclave, riutilizzato in seguito per l'aggiornata edizione del manuale³⁵.

Il maestro scriveva ancora all'allievo l'8 ottobre 1931, inviando l'estratto appena pubblicato:

“Unisco una breve *Nota*. Ho rotto il mio voto di non scrivere nulla sulla nuova materia, rimettendomi (se ne ricorda?) a Lei ed al nostro buon Jemolo. Ma ora che l'idillio è rotto, e che se le stanno picchiando di santa ragione, comincio a prenderci anch'io un po' di gusto”³⁶.

L'interesse di Mario Falco per lo studio dello Stato della Città del Vaticano e del suo diritto derivò sicuramente dalle sollecitazioni del

³² F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 339.

³³ F. RUFFINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1930, p. 40 ss.; 88 ss.; *ID.*, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1931, pp. 40 ss. e 88 ss.

³⁴ M. VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, 1, p. 280.

³⁵ F. RUFFINI, *Lo Stato della Città del Vaticano. Considerazioni critiche*, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, 66 (1931), ripubblicato in *ID.*, *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da M. Falco, A.C. Jemolo, E. Ruffini, vol. I, Milano, 1936, pp. 295-326, e riproposto – con alcune varianti – in *ID.*, *Il nuovo Diritto Ecclesiastico Italiano (Lezioni)*, Giappichelli, Torino, 1931, pp. 40-55.

³⁶ M. VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 285.



maestro Francesco Ruffini, oltre che da personali interessi culturali dovuti a una vivace curiosità intellettuale³⁷.

Se si eccettuano alcuni scritti minori dedicati, in tutto o in parte, a tematiche giusvaticane³⁸, un significativo e sistematico approccio di Mario Falco al diritto vaticano si ha nel *Corso di diritto ecclesiastico*, fortunato manuale che conobbe ben quattro edizioni.

Come evidenziato da Silvio Ferrari, si tratta di un corso di diritto ecclesiastico “quasi esclusivamente dedicato all’esposizione della normativa”, dunque una «impostazione coerente con le convinzioni scientifiche dello studioso piemontese e, in particolare, con la sua più volte ribadita volontà di “tener separata la storia dalla dogmatica”». Tale coerenza si traduce in un tecnicismo giuridico che

«si prestava ugualmente bene ad occultare il proprio assenso alle premesse ideologiche del dato normativo che ad organizzare una linea difensiva contro interpretazioni imperniate su uno “spirito della legge” che non si divideva»³⁹.

Pur non potendo essere ufficialmente utilizzato come testo nelle Università italiane a seguito delle leggi razziali, il *Corso di diritto ecclesiastico* di Falco rimaneva un’opera fondamentale nelle biblioteche giuridiche

“per la preparazione dei candidati di quei concorsi pubblici in cui è richiesta la conoscenza del diritto ecclesiastico. I giovani che, tra il 1938 e il 1942, si sono preparati ai concorsi per uditore giudiziario trovavano utile per la loro preparazione il testo del Falco, piuttosto che altri sussidi didattici”⁴⁰.

Il corso di Mario Falco - specialmente l’edizione del 1930-1932 - rappresenta

“l’ultimo grande manuale, che racchiude insieme l’esposizione del diritto canonico e del diritto ecclesiastico [...]. Da allora in poi le due discipline vanno ciascuna per la propria strada, anche se le intersezioni

³⁷ Sul punto sia consentito il rinvio a **M. CARNÌ**, *Mario Falco e il diritto vaticano. Un contributo dimenticato*, cit.

³⁸ **M. FALCO**, *La natura giuridica degli accordi lateranensi e le loro relazioni*, in *Temi emiliana*, 1929, pp. 118-125; **ID.**, *Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, vol. I, Società editrice del Foro Italiano, Roma, 1931, pp. 405-415; **ID.**, *The legal position of the Holy See before and after the Lateran Agreements*, Oxford University Press, Oxford, 1935; **ID.**, *Accordi lateranensi*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. I, Utet, Torino, 1937, pp. 86-91.

³⁹ **S. FERRARI**, *Ideologia e dogmatica*, cit., pp. 147-148.

⁴⁰ **F. FINOCCHIARO**, *Mario Falco e Cesare Magni: ecclesiasticisti a Milano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, pp. 207-208.



e sovrapposizioni - tanto a livello dei docenti che della loro produzione scientifica - restano frequenti⁴¹.

A porre le basi per la separazione delle due materie nell'insegnamento fu dunque Mario Falco il quale, pur considerando nella trattazione il diritto canonico separatamente dal diritto ecclesiastico, aveva esposto per ambedue le materie il diritto vigente, dedicandosi "alla elaborazione dei concetti giuridici positivi e alla costruzione di ambedue i sistemi"⁴².

Nella prima edizione del *Corso di diritto ecclesiastico*, in un unico volume, la trattazione del diritto canonico e del diritto ecclesiastico sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda parte del volume⁴³.

Le tematiche di diritto vaticano vengono affrontate sia nella parte canonistica che in quella ecclesiasticistica.

Giova evidenziare come la preoccupazione maggiore di Mario Falco, nella trattazione delle materie *de quibus*, sia stata quella di fugare ogni equivoco. L'armonica sistematica della trattazione spinge l'illustre giurista a evidenziare che:

"in séguito alla stipulazione degli accordi del Laterano, occorre innanzi tutto, al solo scopo di escludere un possibile errore, distinguere il diritto della Città del Vaticano dal diritto della Chiesa. Il primo rimane affatto fuori della nostra indagine; esso è il diritto di uno Stato estero, rilevante o irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano, così come è rilevante o irrilevante il diritto di qualunque Stato estero. Quanto al diritto della Chiesa, il concordato non contiene una disposizione testuale, ma il valore ad esso attribuito emerge dal complesso delle sue pattuizioni, e in particolare da quelle contenute negli articoli 1, 2, 5 e 34 [...]"⁴⁴.

La precisazione è puntuale e dimostra la chiarezza espositiva del Falco. Una lettura del periodo testé riportato che prescindesse tuttavia dalla

⁴¹ S. FERRARI, *Quale futuro per il diritto ecclesiastico?*, in M. MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, (Atti del convegno ADEC "Gli insegnamenti del Diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquanta'anni dall'Unità", Padova 27-29 ottobre 2011), il Mulino, Bologna, 2015, pp. 274-275.

⁴² M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'unità al Vaticano II*, Cedam, Padova, 1998, p. 84.

⁴³ A partire dalla seconda edizione l'Autore dedicherà a ciascuna disciplina un apposito volume.

⁴⁴ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima edizione], Cedam, Padova, 1930, pp. 313-314; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed. accresciuta e aggiornata, vol. II *Diritto ecclesiastico italiano*, Cedam, Padova, 1933, p. 23; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, *Diritto ecclesiastico italiano*, 4^a ed. accresciuta e ampliata, Cedam, Padova, 1938, p. 31.



conoscenza dell'intero manuale del Falco potrebbe indurre a considerare non trattate nel *Corso* le tematiche di diritto vaticano.

In realtà una disamina completa del *Corso* rivela invece come Mario Falco - al di là della esposizione della natura e delle prerogative del Romano Pontefice come sovrano temporale - abbia trattato alcune specifiche tematiche di diritto vaticano. Si pensi alla legge fondamentale della Città del Vaticano, alle fonti del diritto vaticano, alla cittadinanza vaticana e al soggiorno nello Stato, alla bandiera, agli organi principali del governo, alla patrimonialità dello Stato vaticano, e via dicendo. Siffatte tematiche sono affrontate però nella parte dedicata al diritto canonico⁴⁵ e, a partire dalla seconda edizione, nel primo volume solitamente destinato allo *ius canonicum*⁴⁶.

Nella parte ecclesiasticistica del *Corso*, Mario Falco affronta l'analisi del Trattato lateranense in relazione al Concordato⁴⁷, precisando più avanti che:

“in una esposizione di diritto ecclesiastico italiano la costituzione della Città del Vaticano deve essere studiata solo in quanto lo Stato italiano, allo scopo di eliminare il dissidio con la S. Sede e di assicurarle la condizione da essa ritenuta indispensabile per l'adempimento della sua funzione spirituale, ha posto gli elementi necessari al sorgere del nuovo Stato e lo ha riconosciuto”⁴⁸.

Nella disamina delle prerogative del pontefice e della Santa Sede, Falco fornisce dunque una esaustiva trattazione delle problematiche vaticane tra le quali si annoverano il regime di piazza di San Pietro, le dotazioni fornite dall'Italia, l'esercizio della giurisdizione, gli immobili extraterritoriali e - sul terreno patrimoniale - le concessioni mobiliari e immobiliari⁴⁹.

⁴⁵ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima ed.], cit., pp. 98-100.

⁴⁶ ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed. accresciuta e aggiornata, vol. I *Introduzione diritto canonico*, Cedam, Padova, 1933, pp. 113-118; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., vol. I *Introduzione diritto canonico*, ristampa aggiornata, Cedam, Padova, 1935, pp. 113-118.

⁴⁷ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima ed.], cit., pp. 304-312; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., vol. II, cit., pp. 11-20; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, 4^a ed., cit., pp. 15-27.

⁴⁸ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima ed.], cit., p. 357. Cfr. M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., vol. II, cit., p. 84; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, 4^a ed., cit., p. 84.

⁴⁹ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima ed.], cit., pp. 357-363. Cfr. ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., vol. II, cit., pp. 84-92; ID., *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, 4^a ed., cit., pp. 84-92.



Interessante altresì l'avventura manualistica di Arturo Carlo Jemolo, altro allievo di Ruffini, i cui *Elementi di diritto ecclesiastico*⁵⁰ editi nel 1927, contenevano nella parte dedicata al diritto dello Stato italiano ampi riferimenti alla posizione del Romano Pontefice e della Santa Sede, che divennero presto superati dall'entrata in vigore dei Patti Lateranensi. Jemolo predispose un nuovo corso di *Lezioni di diritto ecclesiastico* impartite agli studenti dell'Università di Bologna nell'a.a. 1930-1931 in cui, parlando delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, afferma:

“qui non ci interessa andare a ricercare se prima dell'11 febbraio 1929 la Chiesa avesse, come riteniamo, una personalità di diritto internazionale, o se l'abbia acquistata solo col risorgere di uno Stato della Chiesa. Più c'interessa [...] accennare a cosa sia mai questo risorto Stato. Così una parte della dottrina nega questa qualifica mentre anche quegli scrittori che scorgono in esso un vero Stato, riconoscono che si tratta di uno Stato peculiare, dissimile da ogni altro, oggetto anziché soggetto di sovranità, senza diritto di disporre di sé, di uno Stato-fine, creato all'unico scopo di assicurare l'indipendenza più assoluta degli organi supremi della Chiesa. Ma questa peculiarità dello Stato della Città del Vaticano - cui si connette la questione di sapere se il Trattato del Laterano sia un vero e proprio Trattato internazionale, o abbia esso pure natura concordataria- è al di fuori del problema delle fonti”⁵¹.

Ancora nell'ultima edizione delle sue *Lezioni*, risalente al 1979, uno Jemolo quasi novantenne continuava a ribadire l'estraneità della *Civitas vaticana* e del suo diritto a una trattazione di diritto ecclesiastico, pur dedicando qualche pagina alla strumentalità dello SCV alla missione della Santa Sede e alle garanzie reali e personali contenute nel Trattato:

“Non è qui il caso di stare a vedere se lo Stato della Città del Vaticano costituisca o meno un vero e proprio Stato (ciò che interesserà piuttosto gli studiosi della teoria generale dello Stato). Il regolamento dei rapporti tra la Repubblica e lo Stato della Città del Vaticano, rapporti peculiari, resi necessari dalla esiguità territoriale di questo Stato e dall'essere completamente racchiuso entro il territorio italiano, è attuato minuziosamente dal Trattato del Laterano; ed è materia sostanzialmente estranea al diritto ecclesiastico, se pure i trattati di questa disciplina sogliono dedicarvi varie pagine”⁵².

⁵⁰ A. C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze, 1927, pp. 301-309.

⁵¹ A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, [R. Università di Bologna, a.a. 1930-1931], GUF Giacomo Venezian Editore, s.a., pp. 55-56.

⁵² A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1979, p. 254. Alla Santa Sede (con i riferimenti minimi allo SCV) sono dedicate le pp. 253-265.



Ritornero su questa considerazione e su quella di Mario Falco nei prossimi paragrafi del presente lavoro.

Sempre nel decennio inaugurato dalla Conciliazione il panorama di manuali di diritto ecclesiastico si arricchisce grazie ai testi editi da docenti titolari di altre discipline giuridiche che insegnavano per incarico il diritto ecclesiastico.

Alludiamo *in primis* a Nino Tamassia, storico del diritto e incaricato di diritto ecclesiastico nell'ateneo patavino. Gli *Appunti di diritto ecclesiastico con speciale riguardo ai Patti Lateranensi* costituiscono le lezioni tenute a Padova nell'a.a. 1929-30 e contengono un'ampia disamina del Trattato del Laterano con particolare riferimento alla condizione della Santa Sede, dello SCV, degli enti centrali e altresì dei cenni alla convenzione finanziaria⁵³.

Guido Zanobini, maestro del diritto amministrativo, e docente incaricato di diritto ecclesiastico nell'ateneo pisano, fu autore di un fortunato manuale avente un "carattere strettamente istituzionale" e un "metodo di trattazione informato all'esame parallelo dei due ordinamenti"⁵⁴ vale a dire quello canonico e quello statale *de re ecclesiastica*. Nel capitolo sull'indipendenza e la sovranità della Santa Sede viene⁵⁵ esaminata la condizione giuridica dello Stato città del Vaticano, con particolare riferimento all'ordinamento giuridico dello Stato enclave, un "ordinamento giuridico originale e territoriale distinto dall'ordinamento canonico, sebbene a questo, come a quello italiano, facciano largamente rinvio le sue disposizioni"⁵⁶.

Il decennio si chiude con il *Corso* del 1939 di Vincenzo Del Giudice, diffusissimo manuale di diritto ecclesiastico che dedica ampio spazio oltre che alle prerogative della Santa Sede nel diritto italiano anche allo SCV. Dopo aver offerto un'introduzione sulla soluzione della Questione romana, il Maestro affronta i caratteri costitutivi dello Stato enclave, l'ordinamento interno distinguendo tra legislazione, organizzazione gerarchica e organi giudiziari. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti tra SCV e Italia, specie per quanto riguarda le sistemazioni confinarie, gli obblighi assunti dallo Stato italiano per la condizione d'interclusione della *Civitas Vaticana* e i rapporti di diritto penale⁵⁷.

⁵³ N. TAMASSIA, *Appunti di diritto ecclesiastico con speciale riguardo ai Patti Lateranensi*, a.a. 1929-30, Cedam, Padova, 1930, pp. 130-160;

⁵⁴ G. ZANOBINI, *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Vallerini, Pisa, 1936, p. 5.

⁵⁵ G. ZANOBINI, *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., cit., pp. 179-186.

⁵⁶ G. ZANOBINI, *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., cit., p. 185.

⁵⁷ V. DEL GIUDICE, *Corso di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1939, pp. 220-244. Nel *Manuale di diritto ecclesiastico*, 10^a ed. ridotta interamente aggiornata, Giuffrè,



Nel frattempo si affacciavano nell'accademia italiana nuove generazioni di studiosi. Tra questi emerge Pietro Agostino d'Avack, allievo romano di Francesco Scaduto, che tuttavia non offre una trattazione sistematica sulla *Civitas Vaticana* all'interno dei suoi manuali, preferendo procedere a una disamina del Trattato lateranense e soffermandosi sulla natura dello Stato enclave⁵⁸. Ritengo che l'esiguità dello spazio dedicato alle tematiche giusvaticaniste nel Trattato del d'Avack sia dovuta alla lunga serie di contributi scritti dall'illustre ecclesiasticista nel decennio successivo alla Conciliazione e divenuti una pietra miliare nello studio dello Stato della Città del Vaticano e del suo ordinamento giuridico⁵⁹.

Anche Mario Petroncelli, allievo di Del Giudice, dedica alla *Civitas Vaticana* un dignitoso spazio all'interno delle varie edizioni del proprio manuale, soffermandosi sulle varie prospettazioni dottrinali circa il carattere della statualità, la soggettività internazionale della Santa Sede e dello SCV e la natura giuridica del Trattato lateranense⁶⁰.

Desta stupore la parabola manualistica di Pio Ciprotti, raffinato canonista e Maestro del diritto vaticano. Sin dagli *Appunti per il corso di diritto ecclesiastico*⁶¹, concepiti per gli studenti del *Pontificium Institutum Utriusque Iuris*, in cui insegnava per incarico diritto ecclesiastico italiano e diritto privato comparato, Ciprotti affrontò le varie problematiche giusvaticaniste e sulla Santa Sede in maniera chiara ma alquanto sintetica. Maggiori approfondimenti si rinvencono nel manuale edito dalla Cedam,

Milano, 1964, pp. 85-98, Del Giudice riduceva la trattazione anche delle tematiche giusvaticaniste, espungendo dal testo tutta la parte relativa all'ordinamento interno dello SCV.

⁵⁸ P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, vol. I, ristampa riveduta e ampliata, Milano, 1969, pp. 215-230.

⁵⁹ Come, ad esempio, P.A. D'AVACK, *Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell'Italia e degli altri Stati esteri*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1929, p. 328 ss.; ID., *La qualifica giuridica della Santa Sede nella stipulazione del Trattato lateranense*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1935, p. 217 ss.; ID., *Lo Stato della Città del Vaticano come figura giuridica di Stato ierocratico*, in *Annali della Università di Ferrara*, 1, 1936, pp. 5-37; ID., *Il rapporto giuridico tra lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, vol. II (Studi giuridici), Vita e Pensiero, Milano, 1939, pp. 67-109, tutti riediti in P.A. D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994.

⁶⁰ M. PETRONCELLI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, vol. I, a.a. 1949-50, Pellerano-Del Gaudio, Napoli, s.a., pp. 107-123; ID., *Diritto ecclesiastico. Corso di lezioni universitarie*, a.a. 1957-1958, Jovene, Napoli, 1958, pp. 95-111.

⁶¹ P. CIPROTTI, *Appunti per il corso di diritto ecclesiastico*, Studium, Roma, 1941, pp. 67-99.



questa volta destinato a studenti di università statali⁶². L'esiguità dello spazio riservato nei manuali di Ciprotti alla *Civitas Vaticana* e al suo ordinamento si giustifica per l'ampia attenzione dedicata dall'insigne giurista al diritto dello Stato enclave in studi monografici o saggi destinati a riviste giuridiche italiane ed estere, oltre che nella pratica quotidiana come magistrato vaticano⁶³. Si pensi al volume dedicato al diritto privato vaticano⁶⁴ che può considerarsi la prima monografia specialistica sull'ordinamento giuridico vaticano dopo il classico lavoro di Federico Cammeo.

Un'articolata disamina delle questioni attinenti alla Chiesa cattolica, alla Santa Sede e allo SCV, a partire dalla classica problematica della posizione della Chiesa cattolica nell'ordinamento internazionale e della soggettività giuridica internazionale della Santa Sede si rinviene nel Manuale di Lorenzo Spinelli, allievo di Jemolo. Oltre all'analisi minuziosa delle disposizioni del Trattato lateranense circa le garanzie accordate alla Santa Sede, Spinelli affronta il problema della natura e degli elementi della *Civitas Vaticana* e del suo ordinamento interno, ribadendo l'originarietà dell'ordinamento giuridico vaticano⁶⁵.

Passando a una ulteriore generazione di Maestri, il panorama della manualistica si arricchisce di nuovi testi. Dalla scuola di Gaetano Catalano proviene Mario Tedeschi il cui Manuale contiene una trattazione alquanto sintetica sullo SCV⁶⁶, pur essendo Mario Tedeschi autore di elaborate voci enciclopediche sulla Santa Sede⁶⁷ e sullo Stato enclave⁶⁸ e di particolari studi storici sulla questione romana⁶⁹.

⁶² P. CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Cedam, Padova, 1964, pp. 81-117.

⁶³ Una ricostruzione bio-bibliografica è stata fornita da G.L. FALCHI, *Ciprotti, Pio*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 91-95.

⁶⁴ P. CIPROTTI, *Appunti di diritto privato vaticano*, Studium, Roma, 1938.

⁶⁵ L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico. Parte generale*, 2^a ed., Utet, Torino, 1987, pp. 339-377.

⁶⁶ M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 32-37.

⁶⁷ M. TEDESCHI, *Santa Sede (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 288-300.

⁶⁸ M. TEDESCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 284-296.

⁶⁹ M. TEDESCHI, *I capitolati Cavour-Ricasoli. Documenti sui primi tentativi per il componimento della questione romana*, in ID., *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 243-337, e ancora prima ID., *Francia e Inghilterra di fronte alla questione romana 1859-1860*, Giuffrè, Milano, 1978.



Più ricca appare la trattazione offerta dal manuale di Giovanni Barberini e Marco Canonico che offre un'ampia disamina degli elementi dello SCV all'interno del capitolo dedicato a Italia e Santa Sede, con una minuziosa analisi degli eventi storici e delle norme del Trattato lateranense. Ricchi i riferimenti alle fonti del diritto vaticano, specie con riguardo alle convenzioni stipulate dallo SCV, alla cittadinanza nello Stato enclave e alla neutralità della Città del Vaticano⁷⁰.

Nel manuale di Sergio Lariccia, allievo di Lorenzo Spinelli, viene offerta una classica trattazione sulla Santa Sede e lo SCV, i rapporti tra l'Italia e lo Stato enclave quanto alla giurisdizione penale e un interessante approfondimento sull'esonazione tributaria di cittadini ed enti vaticani e sugli enti centrali della Chiesa cattolica⁷¹. Lo stesso dicasi per il Manuale di Raffaele Botta in cui si analizzano il Trattato del Laterano e le caratteristiche della *Civitas Vaticana*, con particolare riferimento ai rapporti di quest'ultima con l'Italia, alle garanzie personali e reali e alla legislazione vaticana derivante dall'adesione dello Stato enclave all'area euro⁷².

Una trattazione dei principali aspetti della *Civitas Vaticana* e del suo diritto si rinviene anche in quei manuali destinati, oltre che alla didattica universitaria, anche alla preparazione per i concorsi. Tra questi occorre ricordare i *Principi di diritto ecclesiastico*⁷³ di Piero Bellini, risalenti al 1972 e da poco ristampati⁷⁴, con particolare riguardo al riconoscimento della Sovranità della Santa Sede, allo SCV e ai rapporti interordinamentali tra l'Italia e lo Stato enclave. Avvicinandoci ai nostri giorni, il panorama editoriale - a voler ricordare alcuni tra i testi più diffusi - è rappresentato dai volumi curati da Giuseppe Casucelli⁷⁵ e da Gaetano Dammacco⁷⁶, dal

⁷⁰ G. BARBERINI, M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 159-224.

⁷¹ S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Cedam, Padova, 1986, pp. 148-156.

⁷² R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 96-102;

⁷³ P. BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, Cetim, Bresso, 1972, pp. 126-152.

⁷⁴ P. BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, 2^a ed. a cura di F. ZANCHINI di CASTIGLIONCHIO, Aracne, Roma, 2014.

⁷⁵ G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 465-480, trattasi del capitolo sullo SCV scritto da A. VALSECCHI, ma si veda anche il capitolo - scritto da N. MARCHEI - sugli enti centrali della Chiesa cattolica e sugli enti finanziari con sede nello SCV].

⁷⁶ G. DAMMACCO (a cura di), *Diritto ecclesiastico e professione forense (Materiali per gli esami di avvocato)*, Cacucci, Bari, 2003, pp. 87-98 [trattasi del capitolo su Santa Sede, Stato della Città del Vaticano e ordinamento italiano scritto da M.L. LO GIACCO].



manuale di Enrico Vitali e Antonio Chizzoniti⁷⁷, e da quello di Fabio Franceschi⁷⁸.

Da ultimo occorre ricordare i manuali che hanno maggiormente approfondito la materia giusvaticanista, anche con riguardo a quello che abbiamo definito diritto vaticano in senso stretto e in senso ampio. Alludiamo ai diffusissimi testi frutto delle lezioni impartite da Francesco Finocchiaro, Carlo Cardia e Giuseppe Dalla Torre, e al testo - meno diffuso ma di uguale spessore scientifico - di Sandro Gherro.

Francesco Finocchiaro utilizza "lo schema tradizionale che caratterizzava le classiche lezioni di Jemolo [...] sia pure con gli adeguamenti resi necessari dalla mutata realtà normativa"⁷⁹. Nelle varie edizioni, fino ad arrivare alle ultime aggiornate da Andrea Bettetini e Gaetano Lo Castro, Santa Sede e SCV risultano essere una delle tematiche maggiormente approfondite dal punto di vista storico e giuridico, soprattutto con riferimento all'ordinamento e alle fonti del diritto vaticano e al concreto esercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario nello Stato enclave⁸⁰.

Uno scavo più approfondito è offerto dal Manuale di Carlo Cardia, allievo di d'Avack, "corposo volume, idoneo a soddisfare le esigenze [...] non solo degli studenti della facoltà di giurisprudenza, ma, più in generale, anche degli operatori del diritto"⁸¹. Ampio spazio è dedicato alla Questione romana e al Trattato lateranense, alla Santa Sede e allo SCV, di cui vengono approfondite la natura giuridica, le fonti del diritto, il tema della popolazione e della cittadinanza, la strumentalità dello SCV alla missione della Santa Sede, la personalità giuridica della Santa Sede e dello SCV. Vengono altresì trattati il ruolo internazionale della Santa Sede, i profili giurisdizionali SCV-Italia e i diritti e le prerogative della Santa Sede (guarentigie personali, attinenti alla giurisdizione, guarentigie reali). Lo stesso dicasi per la rinnovata veste del manuale intitolato *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*⁸², in cui vengono affrontate le medesime tematiche.

⁷⁷ E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, 13^a ed., Giuffrè, Milano, 2018, pp. 89-105.

⁷⁸ F. FRANCESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Nel Diritto Editore, Molfetta, 2019, pp. 95-119.

⁷⁹ Così F.E. ADAMI, *L'evoluzione della manualistica italiana di Diritto ecclesiastico*, in G.B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 121.

⁸⁰ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 12^a ed., aggiornata a cura di A. BETTETINI, G. LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 246-269.

⁸¹ Così F.E. ADAMI, *L'evoluzione della manualistica*, cit., p. 124.

⁸² C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 4^a ed.,



Per ricchezza di spunti e di argomenti trattati si distingue anche il manuale di Giuseppe Dalla Torre. A partire dalla seconda edizione delle *Lezioni*⁸³, l'allievo di Lorenzo Spinelli ha dedicato alla Santa Sede e allo SCV due capitoli distinti, soffermandosi in particolar modo sulle fonti del diritto vaticano, sui rapporti tra lo stato enclave e l'Unione Europea e sulla recente legislazione penale vaticana, con particolare riferimento all'antiriciclaggio, alla lotta al terrorismo, agli abusi nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili⁸⁴. A Giuseppe Dalla Torre si deve anche il primo manuale di diritto vaticano edito nel 2018 da Giappichelli e sul quale ritornerò nel prosieguo del presente lavoro.

Infine un'analisi approfondita si rinviene nel manuale di Sandro Gherro in cui SCV e Santa Sede costituiscono il capitolo d'apertura della parte seconda del testo intitolata *Premessa allo studio del diritto ecclesiastico vigente*. L'Autore, oltre a fornire la classica disamina delle norme del Trattato lateranense riguardanti la Santa Sede e lo SCV e i relativi rapporti con l'Italia, dedica ampio spazio alla qualificazione giuridica dello Stato Vaticano, alle fonti normative e alla sua organizzazione costituzionale⁸⁵.

4 - I manuali di diritto canonico

Pressoché inesistente è invece lo spazio dedicato a tematiche di diritto vaticano nei manuali di diritto canonico.

Siffatto aspetto può apparire anomalo specie se si considera che l'ordinamento canonico è la prima fonte e il primo criterio di interpretazione dell'ordinamento giuridico vaticano.

Facendo ricorso al proprio potere costituente Benedetto XVI, con *motu proprio* del 1° ottobre 2008, ha promulgato la nuova legge sulle fonti del diritto⁸⁶, la quale pone in una posizione particolare l'ordinamento canonico quale prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo dell'ordinamento giuridico vaticano⁸⁷.

Giappichelli, Torino, 2015, pp. 301-322.

⁸³ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2002, pp. 286-315.

⁸⁴ ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 357-375.

⁸⁵ S. GHERRO, *Stato e Chiesa ordinamento*, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 65-84.

⁸⁶ Il testo può leggersi in *AAS, Supplemento*, 2008, 79, pp. 65-70.

⁸⁷ Cfr. G. DALLA TORRE, *L'ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico*, in *Winfred Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, a cura di C. MIRABELLI, G. FELICIANI, C. G.FÜRST, H. PREE, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999, pp. 157-172.



Il nesso tra ordinamento vaticano e diritto ecclesiale in realtà “è ancora più complesso abbracciando pure, con quello legislativo, il piano così strutturale come funzionale”⁸⁸.

Da notare che nella originaria legge sulle fonti del diritto vaticano voluta da Pio XI il riferimento non era all’ordinamento canonico nella sua interezza bensì al *Codex Iuris Canonici* del 1917 e alle costituzioni apostoliche⁸⁹.

L’esiguità dello spazio offerto nei manuali al diritto vaticano si rinviene nei testi riguardanti sia la codificazione piano-benedettina del 1917 sia quella di Giovanni Paolo II del 1983.

Con riferimento alla vecchia codificazione canonica un’eccezione al silenzio sulla *Civitas Vaticana* è costituita dalle *Lezioni di diritto canonico* di Pio Ciprotti che, nella parte dedicata all’ordinamento gerarchico della Chiesa, si limita a ricordare che il romano Pontefice oltre alla suprema potestà di giurisdizione nella Chiesa ha anche la sovranità temporale sullo Stato della Città del Vaticano.

Altra vistosa eccezione è incarnata dalle *Nozioni di diritto canonico* di Vincenzo Del Giudice, fortunato manuale in cui si afferma che al Papa è riconosciuta la piena sovranità temporale sullo Stato della Città del Vaticano, precisando che “tale potestà, pur avendo radice nel diritto divino (in quanto il Pontefice non può essere soggetto ad alcuna sovranità temporale), è una potestà distinta da quelle spirituali [...]”, e fornendo alcuni dati sull’estensione della *Civitas Vaticana*, sui cittadini e su alcuni aspetti amministrativi⁹⁰.

Anche con riguardo alle opere destinate alla didattica apparse dopo il *Codex Iuris Canonici* del 1983, nessun cenno alla *Civitas Vaticana* e al suo diritto con l’eccezione del volume di Carlo Cardia sul governo della Chiesa, in cui l’Autore si sofferma in particolare sulle 6 leggi fondamentali del 1929, e sull’esercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario all’interno dello Stato enclave⁹¹.

⁸⁸ P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2009, 4, p. 477.

⁸⁹ Cfr. A. SARAIS, *I riflessi della codificazione canonica nell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, (Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017), Edusc, Roma, 2019, pp. 899-904.

⁹⁰ V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 11^a ed., Giuffrè, Milano, 1962, pp. 123-124.

⁹¹ C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, 3^a ed., il Mulino, Bologna, 2002, pp. 155-158.



Altra eccezione è costituita dalle *Lezioni di diritto canonico* di Giuseppe Dalla Torre che affrontano la genesi dello SCV, i rapporti tra ordinamento vaticano e ordinamento canonico, la distinzione tra Vicariato di Roma e Vicariato della Città del Vaticano, la competenza del tribunale ecclesiastico vaticano e la soggettività internazionale della Santa Sede e dello SCV. Particolare attenzione è dedicata al *motu proprio* di Papa Francesco *Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013 con cui il Romano Pontefice ha disposto che i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede, nonché a una serie di reati immessi nell'ordinamento dello Stato vaticano a seguito della ratifica da parte della Santa Sede di alcuni accordi internazionali, particolarmente in materia di terrorismo, riciclaggio di denaro, traffico di sostanze stupefacenti, crimini contro l'infanzia. Secondo il predetto *motu proprio* la giurisdizione statale vaticana si estende, dal punto di vista soggettivo, a tutte le persone che rivestono funzioni all'interno della Santa Sede, di istituzioni a esse collegate, di persone giuridiche canoniche iscritte nel registro vaticano delle persone giuridiche. Si è dunque avuta una canonizzazione della statale vaticana a norma del can. 22 del *Codex Iuris Canonici* e, contestualmente, Papa Francesco in quanto suprema autorità della Chiesa ha delegato i giudici vaticani a giudicare persone che, lavorando nella Santa Sede, sono di per sé soggette all'ordinamento canonico⁹².

5 - I manuali di diritto internazionale

La ricerca è stata volutamente estesa anche all'analisi dei manuali di diritto internazionale che abbiano dedicato uno spazio al diritto vaticano, giacché internazionalisti ed ecclesiastici hanno non poco tematiche di comune interesse.

Quelli tra diritto ecclesiastico e diritto internazionale sono rapporti giustamente definiti come "meno problematici ma altrettanto importanti"⁹³. Occorre tuttavia rilevare come gli studi sulla personalità giuridica internazionale della Santa Sede, sui caratteri dello Stato della Città del Vaticano e sugli aspetti di diritto internazionale privato abbiano perso molto della loro *vis propulsiva*, giacché la dottrina ecclesiasticistica - rispetto

⁹² G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 330-334.

⁹³ M. TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 80.



alla fioritura di studi degli anni trenta - ha preferito concentrarsi su tematiche più attuali quali la presenza della Santa Sede nella comunità internazionale, la prassi negoziale, i rapporti con l'Unione Europea e via dicendo⁹⁴.

Sul versante della scienza del diritto internazionale il punto di contatto tra internazionalisti ed ecclesiasticisti è spesso costituito dai problemi di diritto internazionale ecclesiastico, controversa branca del diritto internazionale spesso confusa con il diritto ecclesiastico internazionale⁹⁵.

Ritroviamo infatti una serie di importanti studi che, come evidenziato da Giuseppe Vedovato, si inserivano in quel

“particolarmente fecondo [...] avvio alla elaborazione dottrinale del diritto internazionale ecclesiastico, nel cui ambito le importanti questioni, generate dalla stipulazione dei Patti lateranensi e dalla conseguente creazione dello Stato della Città del Vaticano, non hanno trovato ancora pacifiche soluzioni”⁹⁶.

Fondamentale risulta comunque l'apporto dei Maestri del diritto internazionale ai dibattiti sulle materie ricadenti nella controversa branca

⁹⁴ Si vedano **S. FERLITO**, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988; **R. BENIGNI**, *La neutralità della Santa Sede. (Percorsi teorici e ipotesi ricostruttive)*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2002, 2, pp. 243-351; **E. GIARNIERI**, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008, e i contributi raccolti da G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede. 1965-1990*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992.

Un'eccezione - quanto alla mole di argomenti trattati, incluso lo SCV - è costituita, ad esempio, da **G. BARBERINI**, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2003.

⁹⁵ Come evidenziava **G. BALLADORE PALLIERI**, *Il diritto internazionale ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1940, p. 3, nota n. 1, secondo cui il volume di **C. JANNACCONE**, *I fondamenti del diritto ecclesiastico internazionale*, Giuffrè, Milano, 1936, “si occupa in realtà di altra materia”.

Cfr. anche **C. JANNACCONE**, *Diritto ecclesiastico internazionale*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. V, Utet, Torino, 1960, pp. 841-842, secondo cui dal diritto ecclesiastico internazionale, che è una branca del diritto ecclesiastico, “deve essere distinto il *diritto internazionale ecclesiastico* e cioè il diritto esterno in materia ecclesiastica, sia che miri alla risoluzione del problema proprio del diritto internazionale cosiddetto privato, vale a dire del concorso di competenza nel regolamento giuridico di rapporti di comune interesse dello Stato e della Chiesa, sia che regoli rapporti esterni dello Stato e della Chiesa”.

Si vedano anche le considerazioni di **A. LICASTRO**, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218 del 1995*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 7-29 [Dal *diritto internazionale ecclesiastico al diritto ecclesiastico internazionale*].

⁹⁶ **G. VEDOVATO**, *Gli studi di diritto internazionale pubblico e privato in Italia nel ventennio fascista*, in *Il pensiero giuridico italiano*, vol. III, cit., pp. 57-58.



del diritto internazionale ecclesiastico, disciplina/settore priva - ad avviso dell'ecclesiasticista Gaetano Catalano - di una propria autonomia ma comunque fondamentale per il progresso della scienza del diritto internazionale, contribuendo al sostanziale ripensamento di vecchie impostazioni.

Da siffatte considerazioni la necessaria affermazione per cui

«risulterebbe lacunosa qualsiasi trattazione di diritto internazionale che occupandosi dei "soggetti" non affrontasse il caso della Santa Sede e trascurasse di valutare i mutamenti della realtà internazionale provocati dall'applicazione del Trattato lateranense e dalla conseguente nascita di quella singolare figura di Stato-minimo che è la "Città del Vaticano"»⁹⁷.

Anche con riferimento agli eventi più recenti, come l'ingresso dello SCV nell'area dell'Euro, emergono nuove problematiche - impensabili per la dottrina del secolo scorso - come quello dell'affievolimento della sovranità della Santa Sede derivante dalla adesione all'Euro⁹⁸, che costituiscono una delle prove di come "sia difficile e anzi impossibile prescindere dalla dimensione sovranazionale e internazionalistica nello studio dei rapporti tra Chiesa e Stato"⁹⁹.

Nel panorama dei manuali di diritto internazionale dal 1929 ai nostri giorni occorre *in primis* ricordare quella singolare iniziativa editoriale costituita dal *Trattato di diritto internazionale* curato da Prospero Fedozzi e Santi Romano, in cui emergono in particolare modo due volumi quanto alle problematiche concernenti la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano. Si tratta del primo volume della collana scritto dallo stesso Fedozzi, quale introduzione al diritto internazionale, e del celebre volume XII scritto da Giorgio Balladore Pallieri e dedicato al diritto internazionale ecclesiastico.

Giova tuttavia sottolineare come anche lo stesso Santi Romano, uno dei padri del diritto pubblico italiano e curatore insieme al Fedozzi del citato Trattato, abbia nel suo corso di diritto internazionale dedicato ampio spazio alla soggettività internazionale della Santa Sede, allo Stato della Città del Vaticano, al diritto di legazione attivo e passivo, e si sia soffermato

⁹⁷ G. CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Parte prima, Giuffrè, Milano, 1989, p. 65.

⁹⁸ F. VECCHI, *L'affievolimento di sovranità dello Stato della Città del Vaticano per assorbimento nell'area monetaria dell'euro*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 113 (2002), pp. 1034-1084.

⁹⁹ L. MUSSELLI, *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico: aspetti internazionalistici*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2011, p. 328.



sull'unione della Chiesa, *rectius* della Santa Sede, con lo Stato della Città del Vaticano¹⁰⁰.

L'*Introduzione* del Fedozzi affronta il tema della Santa Sede prima e dopo il Trattato del Laterano con particolare riferimento alla unione fra questa e lo Stato della Città del Vaticano, un'unione "semplicemente postulata dalla qualità di mezzo che lo Stato riveste rispetto al compimento della missione spirituale della S. Sede", dopo aver precisato che

"i due enti hanno figure nettamente distinte: ciascuno ha un proprio ordinamento giuridico, una propria organizzazione amministrativa e giudiziaria, e in definitiva ciascuno ha dei propri fini da raggiungere sotto la comune sovranità, spirituale in un caso, temporale nell'altro, del Sommo Pontefice"¹⁰¹.

Il fortunato volume del Balladore Pallieri dedica invece l'intera parte prima alla condizione giuridica internazionale della Chiesa cattolica, affrontando in particolar modo i problemi della personalità internazionale della Santa Sede e del rapporto tra quest'ultima e il novello Stato vaticano¹⁰². Si tratta di un'opera importante da cui tuttavia emerge il diverso approccio scientifico di internazionalisti ed ecclesiasticisti verso le predette tematiche. Ciò è testimoniato anche dalle attente osservazioni e critiche mosse all'opera del Balladore Pallieri da un raffinato ecclesiasticista e storico come Aldo Checchini, il quale riconobbe comunque l'importanza del contributo apportato dal maestro del diritto internazionale¹⁰³.

Balladore Pallieri fu altresì autore di un manuale molto diffuso in cui è presente un paragrafo del capitolo sui soggetti internazionali dedicato alla *norma attributiva della personalità internazionale* alla Santa Sede e al Sovrano Militare Ordine di Malta, "enti che, pur difettando di un proprio territorio, sono tuttavia eccezionalmente soggetti internazionali", rilevando che il Trattato del Laterano fu stipulato dall'Italia "non con lo Stato della Città del

¹⁰⁰ S. ROMANO, *Corso di diritto internazionale*, 3^a ed., Cedam, Padova, 1933, rispettivamente pp. 67-71; 91-92.

¹⁰¹ P. FEDOZZI, *Introduzione al diritto internazionale e parte generale*, 3^a ed., ristampa riveduta e aggiornata, Cedam, Padova, 1940, rispettivamente pp. 156 e 155.

¹⁰² G. BALLADORE PALLIERI, *Il diritto internazionale ecclesiastico*, cit., pp. 3-106.

L'opera ha costituito la fonte di ispirazione del volume di C. CORRAL SALVADOR, *Derecho eclesiástico internacional*, Editorial Comares, Madrid, 2012.

¹⁰³ A. CHECCHINI, *Santa Sede, Chiesa e ordinamento canonico nel diritto internazionale pubblico e privato*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1942, ora in ID., *Scritti giuridici e storico-giuridici*, vol. III, Cedam, Padova, 1958, pp. 99-138. Pur nelle differenti conclusioni cui pervenivano, Aldo Checchini considerò la propria indagine e quella di Balladore Pallieri come "manifestazioni di quella collaborazione che costituisce il fine più elevato di ogni ricerca scientifica seriamente condotta" (p. 138).



Vaticano, allora inesistente e di cui solo si prevedeva il sorgere, ma con la Santa Sede quale somma autorità della Chiesa cattolica [...]”¹⁰⁴.

Ampia diffusione ebbe anche il manuale di Dionisio Anzilotti che, al classico capitolo sulla Chiesa cattolica e la Santa Sede, ne aggiunge un altro dedicato alla condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli Accordi del Laterano, ripubblicando sostanzialmente lo scritto edito inizialmente nella *Rivista di diritto internazionale*¹⁰⁵, testo denso di importanti considerazioni, come quella secondo cui

“Chi guardasse alla Città del Vaticano con i medesimi criteri con cui si guarda agli altri Stati, sarebbe probabilmente indotto a vedere la parodia di uno Stato, dove altri può, con assai maggior ragione, vedere un ente, che desume grandezza incommensurabile dall’organizzazione veramente universale a servizio della quale esiste”¹⁰⁶.

Gaetano Morelli affronta il problema della personalità internazionale della Santa Sede evidenziando che esso “è indipendente dalla esistenza di uno Stato con cui essa si trovi in un determinato modo collegata, quale Stato pontificio fino al 1870 e lo Stato della Città del Vaticano dopo il 1929”¹⁰⁷.

Fugace cenno a tematiche giusvaticaniste si rinviene anche nel classico e diffusissimo manuale di Benedetto Conforti, con particolare riguardo alla Chiesa cattolica, quale “altro ente del tutto indipendente dagli Stati, e attivo nell’ambito della comunità internazionale”, tacendo dunque della Santa Sede vera e propria ma menzionando lo Stato della Città del Vaticano¹⁰⁸.

Ancora ai nostri giorni non mancano pregevoli trattazioni generali di diritto internazionale pubblico in cui viene riservato un dignitoso spazio

¹⁰⁴ G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale pubblico*, 7^a ed., Giuffrè, Milano, 1956, pp. 116-118.

¹⁰⁵ D. ANZILOTTI, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli accordi del Laterano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1929, 2, pp. 165-176.

¹⁰⁶ D. ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, vol. I, *Introduzione - Teorie generali*, 4^a ed. con l’aggiunta di note inedite dell’Autore e di un capitolo sugli Accordi Lateranensi, Cedam, Padova, 1955, p. 139. Le pp. 125-136 sono dedicate alla Santa Sede, mentre le pp. 136-146 allo Stato della Città del Vaticano.

¹⁰⁷ G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, 7^a ed., Cedam, Padova, 1967, pp. 148-151, anche con riferimento al diritto di legazione e agli accordi internazionali.

Il Morelli pubblicò altresì un’importante nota su *L’immunità di giurisdizione degli agenti diplomatici presso la Santa Sede*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1932, II, pp. 28-40, ora in **ID.**, *Studi di diritto processuale civile internazionale*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 65-79.

¹⁰⁸ B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, 6^a ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2002, pp. 30-31.



alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano. Si pensi - senza alcuna pretesa di completezza - alle opere di Sergio Marchisio¹⁰⁹, di Augusto Sinagra e Paolo Bargiacchi¹¹⁰, di Carlo Focarelli¹¹¹ e Natalino Ronzitti¹¹².

Nell'ambiente delle università pontificie trovò ampia diffusione il manuale di *Ius internationale publicum* di Giuseppe Pasquazi, professore del Pontificio Istituto *Utriusque iuris*, in cui vengono affrontate le problematiche sorte con la Questione romana e viene approfondito l'assetto costituzionale dello Stato della Città del Vaticano¹¹³.

Preme sottolineare come nel contributo dato dagli internazionalisti allo studio della *Civitas Vaticana* e del suo diritto ricorra spesso un errore - già rilevato da Pietro Agostino d'Avack - vale a dire l'„uso promiscuo“ delle espressioni Chiesa cattolica e Santa Sede “dando ad esse un valore equivalente non giustificato né dai principi del diritto canonico, né dallo spirito e dalle singole disposizioni del Trattato lateranense”¹¹⁴.

6 - Monografie e saggi giusvaticanisti. La fioritura di studi: 1929-1939

¹⁰⁹ S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp. 250-253 (dedicate alla Santa Sede) e pp. 253-255 (dedicate allo Stato della Città del Vaticano).

¹¹⁰ A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, 3^a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 111-115 (dedicate a Santa Sede e Ordine di Malta).

¹¹¹ C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, 5^a ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, pp. 92-93 (dedicate alla Santa Sede).

¹¹² N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, 6^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 30-31 (dedicate alla Santa Sede).

¹¹³ I. PASQUAZI, *Ius internationale publicum*, vol. I, *De iure pacis*, Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Romae, 1935, pp. 112-124, che riproducono totalmente l'articolo scritto dal medesimo autore intitolato *Constitutio Status Civitatis Vaticanae*, in *Apollinaris*, 1930, pp. 97-109, ora anche in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2018*, cit., pp. 201-216.

¹¹⁴ P.A. D'AVACK, *La qualifica giuridica della Santa Sede nella stipulazione del Trattato lateranense*, cit., ora in ID., *Vaticano e Santa Sede*, cit., pp. 75-76, nota n. 1.

Sugli atti e fatti relativi alla Santa Sede e alla Conciliazione nella prospettiva del diritto internazionale, in particolare attraverso il profilo giuridico-diplomatico, si vedano le recenti considerazioni di V. BUONOMO, *L'attività diplomatica della Santa Sede alla vigilia dei Patti Lateranensi: il caso della Società delle Nazioni*, in B. ARDURA (a cura di), *I Patti Lateranensi in occasione del XC anniversario (1929-2019)*, cit., pp. 41-78.



L'attenzione rivolta dalla scienza giuridica italiana al diritto vaticano emerge soprattutto dalle monografie e dai saggi editi in riviste, *festschriften* e volumi miscelanei dal 1929 a oggi.

La nostra ricerca sarà finalizzata a dimostrare - anche per tali categorie editoriali - la tendenza generale già evidenziata, vale a dire la fioritura di studi giusvaticanisti, il progressivo disinteresse e la successiva rinascita di studi sul diritto vaticano.

Dalle classiche monografie degli anni trenta del Novecento risulta in particolare l'attenzione, per la realtà normativa vaticana, soprattutto dei cultori del diritto pubblico e internazionale.

La rassegna dei predetti studi permetterà dunque di cogliere l'evoluzione dell'interesse della scienza giuridica italiana verso la realtà giuridica vaticana, mostrando come agli studi iniziali sulla natura giuridica dello SCV, sulla forma di Stato e sulla soggettività internazionale della Santa Sede e dello SCV si siano nel corso degli anni aggiunti contributi sul diritto privato e processuale sino a giungere al rinnovato interesse odierno per gli aspetti finanziari e penali, anche in chiave comparatistica.

Anche con riferimento al diritto vaticano, risulta quanto mai vera l'osservazione di Mario Tedeschi secondo cui

“la produzione manualistica, legata alla didattica, ha poco a che vedere con quella più strettamente scientifica, per cui non è emblematica del livello di una disciplina; questo si trae dai contributi monografici, senza i quali non sarebbe possibile scrivere un Manuale, che resterebbe una mera rassegna legislativa e giurisprudenziale. I Manuali danno quindi la misura di come una disciplina è stata insegnata, dell'interesse che ha suscitato, dei rapporti con gli altri settori della scienza giuridica, provocano a loro volta interessi”¹¹⁵.

Lo spoglio sistematico delle riviste giuridiche, che insieme ai manuali, sono “due tra i canali più efficaci di trasmissione del sapere giuridico”¹¹⁶, consente di avere un quadro esaustivo anche sulla presenza del diritto vaticano nei periodici giuridici.

Nel campo delle riviste specializzate si assiste - specialmente nel decennio 1929-1939 - a una fioritura di studi sul novello Stato enclave e sul suo ordinamento giuridico editi nei periodici dedicati al diritto canonico¹¹⁷,

¹¹⁵ M. TEDESCHI, *Il diritto ecclesiastico nell'alveo delle discipline pubblicistiche*, in *Diritto e religioni*, 2008, p. 5, ora in ID., *Quasi un bilancio*, Pellegrini, Cosenza, 2011, p. 128.

¹¹⁶ S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica*, cit., p. 5.

¹¹⁷ G. PASQUAZI, *Constitutio Status Civitatis Vaticanae*, in *Apollinaris*, 1930, p. 97 ss.; C. BERNARDINI, *De constitutione tribunalium et ratione procedendi in causis civilibus Status Civitatis Vaticanae novis normis ordinandis - Animadversiones*, *ivi*, 1933, p. 139 ss.; ID., *MP Quaedam causae civiles, quae personas Aulae pontificiae respiciunt, competentiae subjiciuntur*



ecclesiastico¹¹⁸, pubblico¹¹⁹ e internazionale¹²⁰, oppure su periodici di taglio giurisprudenziale¹²¹ o multidisciplinare¹²².

Proprio con riferimento alle riviste pluridisciplinari merita particolare attenzione la vicenda dell'Archivio Giuridico "Filippo Serafini", periodico che a partire dagli anni '20 del secolo scorso si configura come un costante punto di riferimento per l'originalità dei temi trattati e per la puntuale attenzione dedicata alle grandi svolte normative nella storia dello *ius canonicum*, ai rapporti tra Chiesa e comunità politica, al fenomeno religioso nell'ordinamento costituzionale italiano e via dicendo.

Duole tuttavia constatare come l'Archivio sia rimasto silente su quell'evento epocale nella storia (anche giuridica) italiana costituito dalla Conciliazione del 1929, e soprattutto sulla nascita dello Stato della Città del Vaticano e sul suo ordinamento giuridico. Bisognerà attendere la direzione di Giuseppe Dalla Torre per assistere a una vera e propria fioritura di studi sul diritto vaticano¹²³. Ancora una volta l'Archivio Giuridico scruta i segni

commissionis die XXI mensis septembris anni MCMXXXII institutae - Annotationes, ivi, 1937, p. 7 ss.; S. ROMANI, L'ordinamento giudiziario e la procedura nello Stato della Città del Vaticano, in Monitor ecclesiasticus, 1932, p. 328 ss.

¹¹⁸ C. BERNARDINI, *L'art. 23 della legge dello Stato della Città del Vaticano sulle fonti del diritto*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1929, p. 375 ss.; P.A. D'AVACK, *Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell'Italia e degli altri Stati esteri, ivi, 1929, p. 328 ss.*

¹¹⁹ G. LAMPIS, *L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1929, I, p. 446 ss.; F. CAMMEO, *Per la sistematica e l'interpretazione dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, ivi, 1931, I, p. 113 ss.; A.C. JEMOLO, Di alcuni recenti scritti sullo Stato della Città del Vaticano, ivi, 1932, I, p. 475 ss.; G. ARANGIO RUIZ, La Città del Vaticano, ivi, 1929, I, p. 600 ss.*

¹²⁰ G. OTTOLENGHI, *Sulla condizione giuridica della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1930, p. 180 ss.; A. CHECCHINI, *La natura giuridica della Città del Vaticano e del «Trattato» lateranense, ivi, 1930, p. 192 ss.; D. ANZILOTTI, La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli Accordi del Laterano, ivi, 1929, p. 165 ss.; G. DIENA, *La Santa Sede e il diritto internazionale dopo gli Accordi lateranensi dell'11 febbraio 1929, ivi, 1929, p. 177 ss.; A.C. JEMOLO, Caratteri dello Stato della Città del Vaticano, ivi, 1929, p. 188 ss.; G. MORELLI, Il Trattato fra l'Italia e la Santa Sede, ivi, 1929, p. 197 ss.; P.A. D'AVACK, *La qualifica giuridica della Santa Sede nella stipulazione del Trattato lateranense, ivi, 1935, p. 217 ss.***

¹²¹ M. D'AMELIO, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, in *Giurisprudenza italiana*, 1932, p. 136 ss.

¹²² G. BALLADORE PALLIERI, *Il rapporto fra Chiesa cattolica e Stato italiano secondo il diritto ecclesiastico ed il diritto internazionale*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1930, p. 195 ss.; M. PETRONCELLI, *La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, ivi, 1932, p. 169 ss.*

¹²³ Unica eccezione è l'articolo di E. CAMASSA AUREA, *Annotazioni sui rapporti tra Italia e Città del Vaticano in materia di giurisdizione penale*, in *Archivio giuridico «Filippo*



dei tempi allargando il dibattito giuridico italiano con riferimento al ruolo sempre più rilevante della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano negli scenari europei e internazionali.

L'attuale direzione di Giuseppe Dalla Torre (cui si affianca quella di Geraldina Boni nel 2017) coincide - almeno per gli ultimi quattro lustri - con una serie di importanti novelle del legislatore vaticano ed è caratterizzata da un cospicuo numero di studi dedicati al diritto dello Stato enclave¹²⁴.

La ricerca è stata estesa anche alla presenza del diritto vaticano nelle *festschriften* italiane ed estere. Non esito infatti ad annoverare queste importanti raccolte di studi in onore o in memoria come un importante canale di trasmissione del sapere giuridico anche se spesso sottovalutato data la scarsa diffusione o la difficile reperibilità rispetto ai manuali e alle riviste giuridiche.

È tradizione accademica ben radicata, assurta ormai a inveterata consuetudine, quella di onorare i Maestri con una raccolta di studi in onore. Una siffatta raccolta di contributi, miscellanei o interamente dedicati al settore scientifico disciplinare del Maestro onorato oppure a una specifica materia, è diventata nel corso degli anni una vera e propria categoria editoriale dotata quasi sempre di una sua autonomia¹²⁵.

Si tratta di una tradizione, "antica e nobile", particolarmente

"significativa, nel senso che ha il valore di una testimonianza di considerazione scientifica, ma anche di amicizia ed affetto, e contestualmente esprime sul terreno che dell'accademia è proprio, cioè quello della ricerca, come e quanto il pensiero del Maestro abbia inciso e continui ad incidere nella koiné degli studiosi, sollecitando l'allargamento delle conoscenze"¹²⁶.

Dallo spoglio effettuato ho rinvenuto numerosissimi contributi di diritto vaticano che attestano una dignitosa presenza della materia nelle predette raccolte di studi¹²⁷.

Serafini», 1983, 1-3, pp. 53-61.

¹²⁴ Per una rassegna ragionata sia consentito il rinvio a **M. CARNÌ**, *La nascita di una nuova disciplina. L'Archivio e il diritto vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2019, 1, pp. 169-183.

¹²⁵ Rare sono le pubblicazioni di studi in onore sotto forma di numero monografico di una rivista scientifica.

¹²⁶ **G. DALLA TORRE**, *Ad un Maestro*, in ID. (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, t. I, Giuffrè, Milano, 2010, p. V.

¹²⁷ Sul punto sia consentito il rinvio a **M. CARNÌ**, *Sulla presenza del diritto vaticano nelle festschriften italiane ed estere (1929-2019). Spunti ricostruttivi*, [in corso di pubblicazione].



In altra sede ho avuto modo di soffermarmi sulla presenza del diritto vaticano in quegli autentici capolavori culturali rappresentati dai dizionari e dalle enciclopedie in lingua italiana¹²⁸. Nel predetto lavoro ho compiuto una rassegna delle voci riguardanti lo Stato della Città del Vaticano e il suo diritto soffermandomi anche sugli autori dei lemmi, evidenziando come siano state rappresentate diverse generazioni di giuristi italiani, appartenenti alle varie scuole rinvenibili per quelli che oggi chiameremmo settori scientifici disciplinari.

Anche con riferimento alle monografie e ai saggi giusvaticanisti il panorama degli autori è molto variegato.

Nell'economia del presente lavoro dobbiamo limitarci a soffermare la nostra attenzione sui principali e più importanti contributi della scienza giuridica italiana allo studio del diritto vaticano, pur rimanendo consapevoli della validità dell'osservazione di Jemolo secondo cui "il panorama di una disciplina non si esaurisce con l'indicazione dei maestri; sogliono esserci cultori minori, annotatori di sentenze, riviste della materia; e non di rado le tendenze del particolare ramo di diritto, gli accenni alla sua evoluzione, si colgono meglio attraverso scritti di autori per il momento poco conosciuti"¹²⁹.

Al panorama di monografie e saggi si devono dunque aggiungere le dissertazioni dottorali¹³⁰, incluse quelle delle università pontificie¹³¹, che rappresentano spesso pregevoli trattazioni su particolari tematiche di diritto vaticano.

7 - Giuristi ebrei e diritto vaticano: Federico Cammeo, Donato Donati e Mario Falco

¹²⁸ **M. CARNÌ**, *I lemmi di diritto vaticano nei dizionari e nelle enciclopedie in lingua italiana (1929-2015). Primi appunti*, cit.

¹²⁹ **A.C. JEMOLO**, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1969, p. 165.

¹³⁰ Si pensi a **M. FUMASOLI**, *I diritti pubblici subbiettivi nella legislazione vaticana*, Cedam, Padova, 1933. Si tratta della tesi discussa nell'Università di Friburgo nel 1931. Il ticinese Mario Fumasoli abbracciò la carriera diplomatica e fu ambasciatore in Argentina.

¹³¹ Si vedano, ad esempio, le tesi - discusse presso la Pontificia Università Lateranense - di **I. PICA**, *La figura del notaio nell'ordinamento italiano e in quello dello Stato della Città del Vaticano*, Pontificia Universitas Lateranensis, Romae, 1998; **M. ILLUMINATI**, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano*, Pontificia Università Lateranense, Romae, 2003; **F. MARESCOTTI**, *Stato della Città del Vaticano e beni extraterritoriali della Santa Sede*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2011; **W. HILGEMAN**, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, Pres. di **G. CORBELLINI**, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012.



Ritengo doveroso avviare la disamina delle monografie e dei saggi giusvaticanisti nella storia del diritto vaticano iniziando dal contributo da alcuni grandi giuristi italiani di confessione ebraica.

Ci riferiamo al contributo offerto da Federico Cammeo, Donato Donati e Mario Falco¹³² allo studio della *Civitas Vaticana* e del suo diritto.

Le lettere di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco sono una miniera di notizie dettagliate che testimoniano la gestazione della legislazione vaticana, ma non offrono indicazioni precise sui reali rapporti (accademici e professionali) o sull'amicizia tra Falco e Cammeo.

Desta stupore che l'unico lavoro sistematico sul *Codex Iuris Canonici* del 1917, scritto da Mario Falco¹³³, non sia menzionato all'interno della monografia di Federico Cammeo dedicata all'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano.

Ritengo che il silenzio di Cammeo sull'opera del Falco possa essere dovuto alle direttive della Santa Sede impartite a Cammeo dall'amico Francesco Pacelli¹³⁴, Consigliere generale dello Stato Città del Vaticano e fratello del cardinale Eugenio, futuro Papa Pio XII.

Non si dimentichi che nella recensione della *Civiltà Cattolica* all'opera del Falco era stata evidenziata la dipendenza dell'allievo Falco dal maestro Francesco Ruffini, noto per le sue posizioni nei confronti della Santa Sede¹³⁵.

Uno scavo documentario negli archivi della Santa Sede potrebbe forse gettar luce in merito al silenzio del giurista Federico Cammeo - che peraltro aveva insegnato per incarico diritto canonico nell'Università di Cagliari dal 1901 al 1906¹³⁶ - sul capolavoro di Mario Falco.

Il riferimento a Federico Cammeo "legislatore vaticano" è frequente nel carteggio tra i due allievi di Ruffini. Il 3 luglio 1929, all'indomani dello scambio delle ratifiche, Jemolo scriveva a Falco:

"Hai avuto il supplemento degli Acta (non è stato distribuito agli abbonati o almeno io non l'ho ricevuto) con le leggi dello S.[tato] della C.[ittà] del Vaticano? ci si sente la mano maestra di Cammeo: ma in qualche punto per forze di cose si ha una vaga impressione di comicità.

¹³² Per gli scritti giusvaticanisti di Falco vedi *supra* nota n. 38.

¹³³ **M. FALCO**, *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, Bocca, Torino, 1925.

¹³⁴ Cfr. la voce curata da **M. MACCARRONE**, *Pacelli, Francesco*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. IX, Ente per l'Enciclopedia Cattolica [...], Città del Vaticano, 1952, coll. 502-503. Nella stessa opera compare la voce *Cammeo, Federico*, redatta da **A. SCOLA** (VOL. III, 1949, col. 441). Non si rinviene invece una voce dedicata a Mario Falco.

¹³⁵ Cfr. *La civiltà cattolica*, 1925, II, p. 446.

¹³⁶ **G. MORBIDELLI**, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale e di vita*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 22 (1993), [Per Federico Cammeo], p. 36.



Perché mai hanno scelto il 9 come numero tipo (molte sino a 9 o 18 mila lire, ecc.)?"¹³⁷.

Come confermato dal *Diario della Conciliazione*, il 23 febbraio 1929 papa Pio XI conferiva l'incarico al marchese Francesco Pacelli "di approntare il progetto di sistemazione dello Stato Vaticano, della legislazione ecc." autorizzandolo ad avvalersi "della collaborazione del Prof. Cammeo"¹³⁸. Il marchese Pacelli rimarrà a Firenze dal 3 al 5 marzo "con tre lunghe sedute col Prof. Cammeo, durante le quali [compilano] le quattro leggi per la Città del Vaticano [...]"¹³⁹. Ulteriori incontri tra i due illustri artefici della legislazione vaticana si terranno il 16 marzo "per discutere su vari punti dei progetti di legge"¹⁴⁰ e "per la revisione dei testi dei progetti di legge per la città del Vaticano"¹⁴¹.

La vita del Cammeo viene dunque investita della "grossa fatica dell'ordinamento positivo del nuovo Stato della Città del Vaticano" che - come puntualmente evidenziato da Paolo Grossi - "resta però nella linea dell'opera sua una parentesi felice ma pur sempre una parentesi"¹⁴², che si chiuderà con la pubblicazione del celebre volume dedicato all'*Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*¹⁴³.

Come giustificare l'interesse di Cammeo per il diritto del nuovo Stato enclave¹⁴⁴? Oltre che nell'amicizia con Francesco¹⁴⁵ ed Eugenio Pacelli, e

¹³⁷ **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), a cura di M. VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2009, p. 115.

¹³⁸ **F. PACELLI**, *Diario della Conciliazione*, cit., p. 129.

¹³⁹ **F. PACELLI**, *Diario della Conciliazione*, cit., p. 131.

¹⁴⁰ **F. PACELLI**, *Diario della Conciliazione*, cit., p. 132.

¹⁴¹ **F. PACELLI**, *Diario della Conciliazione*, cit., p. 140.

¹⁴² **P. GROSSI**, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 141.

¹⁴³ **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit.

¹⁴⁴ **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Mario Falco e la cultura italiana del suo tempo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, p. 220, evidenzia giustamente che la collaborazione di Cammeo all'opera di costruzione dell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano non fu dovuta a deleghe del regime fascista.

¹⁴⁵ Nella dedica del volume a Francesco Pacelli, datata significativamente l'11 febbraio 1932, Cammeo scriveva: «Caro Pacelli, consenti che io ti dedichi questo libro. Avresti dovuto scriverlo te, che, preparato con ottimi studi di diritto pubblico, hai, sotto le Sovrane Direttive, tanto saggiamente operato per la legislazione dello Stato della Città del Vaticano. Saresti riuscito a sistemare il contenuto assai meglio di me e ne avresti sempre interpretato rettamente lo spirito che io, per mia manchevolezza e per difetto di dati esplicativi, dubito di non avere spesso inteso bene e posso temere, qualche volta, di avere addirittura tradito. Ma è accaduto che, distratto da molte e delicate occupazioni, tu non abbia pensato a questa impresa, e che essa mi abbia sedotto per le sue difficoltà. Perché, ormai, il libro l'ho fatto



nelle consulenze prestate per la Santa Sede dovute alla sua grande fama di giurista, le ragioni di una dedizione totale alla creazione dell'ordinamento giuridico vaticano devono essere ravvisate anche nel metodo comparatistico che Cammeo - pur non potendo essere considerato un comparatista - ha costantemente utilizzato nell'intero corso della sua attività scientifica, contrassegnata da una continua curiosità intellettuale¹⁴⁶.

Valga quanto affermato dallo stesso Cammeo in un articolo apparso nel 1931 sulla *Rivista di diritto pubblico*:

“agli effetti dello studio del diritto comparato è da rilevare che non solo nelle materie laiche si è in larga misura mantenuta in vita la legislazione italiana, ma anche quando sono state emanate norme speciali, essa è stata tenuta presente, per correggerla, o completarla, o, in via di necessaria antitesi, modificarla. L'esame del diritto vaticano offre quindi materia di continuo raffronto con quello del Regno, e dal paragone possono trarsi conclusioni istruttive per la interpretazione di entrambi. Poiché, d'altronde, il diritto italiano si riannoda, specie in questi istituti essenziali che trovasi riprodotti nello S.C.V., agli ordinamenti giuridici degli altri Stati civili, la comparazione, non di rado, può estendersi a sfera più ampia”¹⁴⁷.

Lo scambio epistolare tra gli allievi di Ruffini offre anche uno spaccato di vita accademica. Scrivendo a Falco da Bologna il 10 giugno 1932 Jemolo chiedeva: “Hai avuto l'Ordinamento dello S.[tato] C.[ittà del] V.[aticano] del Cammeo? a me non lo ha mandato, e non l'ho visto per la verità arrivare ad altri. Vuol dire che lo leggerò in biblioteca!”¹⁴⁸.

L'accettazione, da parte del Cammeo, del gravoso incarico di redigere la legislazione vaticana sicuramente rispondeva, oltre che a interessi legati alla professione e all'accademia, anche alla coscienziosa convinzione che l'opera fosse veramente utile alla missione della Santa Sede e al fine dello Stato Città del Vaticano¹⁴⁹.

io, come meglio ho potuto, lascia almeno che, in questo fausto giorno, lo ponga sotto l'auspicio del tuo nome e ti dia così un segno, quantunque imperfetto, della mia amicizia. Credimi affettuosamente tuo: F. Cammeo / Firenze, 11 febbraio 1932 -X / Al Signor Marchese Prof. Avv. Francesco Pacelli».

¹⁴⁶ Sul punto si rinvia a **M.P. CHITI**, *Federico Cammeo comparatista*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 22 (1993), [Per Federico Cammeo], pp. 531-546.

¹⁴⁷ **F. CAMMEO**, *Per la sistemazione e l'interpretazione dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 114.

¹⁴⁸ **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 223.

¹⁴⁹ Sulla strumentalità e funzione di servizio dello Stato Città del Vaticano nei confronti della Santa Sede cfr. **C. CARDIA**, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato del Laterano a Giovanni Paolo II*, in **P.A. D'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, cit., pp. 22-29.



In sostanza può valere anche per Federico Cammeo quanto ebbe a dire Ruffini il 24 luglio 1932 scrivendo a Falco:

“Nelle condizioni presenti dell’animo mio ho bisogno di trovarmi di fronte a uomini concreti, oppure a questioni spirituali di un ordine superiore a semplicemente giuridico. Lei lo può capire meglio di chiunque, che ha trovato nella elaborazione e sistematizzazione del nuovo Diritto circa il Culto Israelitico, qualcosa che risponde, certamente, non soltanto al suo sapere giuridico, ma anche ad alcune delle nobili voci tra le più profonde dell’anima sua”¹⁵⁰.

Nella vita vissuta dai due giuristi ebrei le *nobili voci dell’anima* saranno soffocate dall’iniquità delle leggi razziali.

Cammeo è stato definito “uomo d’ordine e rispettoso della legalità”, un uomo che

“in realtà non avversò il fascismo, e anzi giunse, nel periodo del consenso, a donare alla Patria la medaglia commemorativa della sua collaborazione alla formazione dell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, cui pur tanto teneva”,

una medaglia di cui si scoprì in seguito che l’oro era solo nella patina¹⁵¹!

Cammeo e Falco si configurano dunque come «non avversari del fascismo, anche se certamente non “uomini di regime” »¹⁵².

La parabola esistenziale di Federico Cammeo è stata ben delineata da Giuseppe Morbidelli in un ritratto di cui giova riportare integralmente il testo affinché non si perda la memoria dei giuristi vittime del fascismo:

“Consulente della Santa Sede, principe del Foro, maestro indiscusso e venerato, Accademico d’Italia, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, tutto ad un tratto si trovò senza professione, senza cattedra, espulso dalle Accademie; non poteva frequentare neppure le biblioteche, non poteva più pubblicare. E tutti coloro che il giorno prima lo ossequiavano ora gli si allontanavano o incontrandolo

¹⁵⁰ M. VISMARA MISSIROLI (a cura di), *Caro Falco. Lettere di Francesco Ruffini a Mario Falco (1906-1932)*, cit., p. 289.

Jemolo si era congratulato con l’amico Falco “per essere diventato l’avv. Pacelli n. 2, incaricato di curare il secondo concordato, quello con la confessione israelitica”. Cfr. **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, t. II (1928-1943), cit., p. 103. La lettera è datata 10 aprile 1929.

¹⁵¹ **G. MORBIDELLI**, *Federico Cammeo: l’itinerario culturale e di vita*, cit., pp. 47-48; 102.

¹⁵² Così **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Mario Falco e la cultura italiana del suo tempo*, cit., p. 220.

Sull’atteggiamento di Federico Cammeo e Mario Falco nei confronti del fascismo manca a oggi un’indagine completa. Per quanto riguarda Jemolo si veda **C. FANTAPPIÈ**, *Il conflitto della fedeltà. Arturo Carlo Jemolo e il fascismo*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma TrE-Press, Roma, 2015, pp. 159-190.



facevano finta di non conoscerlo come fosse un appestato: è proprio il caso di dire, dal servo encomio al codardo oltraggio. Un destino crudele: la legge che Cammeo aveva sempre studiato e venerato, che stava a fondamento di ogni suo ragionamento, scientifico o forense, di punto in bianco lo toglieva dal mondo o peggio, lo privava di tutto ciò per cui aveva speso una vita¹⁵³.

Si rinviene altresì una non casuale *damnatio memoriae* nella voce di Orio Giacchi sulla Città del Vaticano apparsa nel *Dizionario di politica* edito da Giovanni Treccani a cura del Partito Nazionale Fascista. L'allievo di Vincenzo Del Giudice non citerà le opere di Cammeo dedicate alla Città del Vaticano, così come quella di Donato Donati, nella nutrita bibliografia in calce al lemma *Vaticano*¹⁵⁴.

L'opera di Donato Donati cui facciamo riferimento è il saggio dedicato alla Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato, non a torto definito "l'ultimo saggio di ampio respiro"¹⁵⁵ del raffinato giurista ebreo costituzionalista e studioso di *Staatrecht*, pubblicato nella raccolta di studi in onore di Oreste Ranelletti¹⁵⁶. Nella medesima *festschrift* venne pubblicato lo scritto del costituzionalista Emilio Bonaudi¹⁵⁷ sul territorio dello Stato della Città del Vaticano.

8 - Gli altri Maestri e il diritto vaticano

L'attenzione per la singolarità statale vaticana derivò dai cultori di ogni branca giuridica. In questo variegato panorama emergono certamente i cultori delle branche giuspubblicistiche, le cui opere costituiscono delle pietre miliari nella storia del diritto vaticano.

¹⁵³ G. MORBIDELLI, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale e di vita*, cit., p. 101, che riprende in parte il ricordo tracciato da Piero Calamandrei.

¹⁵⁴ O. GIACCHI, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito Nazionale Fascista, vol. IV, Treccani, Roma, 1940, pp. 590-596.

¹⁵⁵ A. SANDULLI, *Donati, Donato*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, vol. I, il Mulino, Bologna, 2013, p. 780.

¹⁵⁶ D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, in *Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti nel XXV anno d'insegnamento*, vol. I, Cedam, Padova, 1931, pp. 337-391, pubblicata contemporaneamente anche come monografia dalla Cedam, Padova, 1930.

¹⁵⁷ E. BONAUDI, *Il territorio dello Stato (a proposito della "Città del Vaticano")*, *ivi*, pp. 25-63.



Si pensi alla monografia dell'amministrativista Mario Bracci¹⁵⁸, opera giudicata come "penetrante analisi giuridica svolta all'indomani dei Patti Lateranensi sul piano della teoria generale dello Stato, dei principi generali del diritto costituzionale e del diritto internazionale e fedele alla tradizione politica liberale"¹⁵⁹, o a quella di Franco Restivo¹⁶⁰ professore a Palermo dapprima di diritto costituzionale e poi di istituzioni di diritto pubblico, oltre che docente incaricato di diritto ecclesiastico dal 1936 al 1940.

Un'efficace sintesi del dibattito internazionalistico ed ecclesiasticistico è costituita dall'opera di Mario Miele¹⁶¹ sulla condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano, pubblicata sul crinale del fiorente decennio di scritti sulla *Civitas Vaticana*. Il Miele aveva pubblicato negli studi in onore di Francesco Scaduto un pregevole saggio sulle norme di diritto internazionale privato valedoli per lo SCV¹⁶².

Costituisce un capitolo a se stante la ricca produzione di Pietro Agostino d'Avack¹⁶³ che, bilanciando sapientemente le peculiarità del diritto canonico con gli arricchimenti dogmatici e metodologici provenienti dal diritto secolare,

"porta a compimento negli anni Trenta alcune fondamentali ricerche in tema di *ius publicum ecclesiasticum* dove il ricorso alla liberante ipotesi pluriordinamentale di Romano sembra avere il ruolo di salvataggio scientifico per il canonista che ha finalmente aperto gli occhi su un paesaggio tanto arioso quanto fecondo"¹⁶⁴.

Del resto una delle linee direttrici della costruzione del diritto canonico avviata dal d'Avack, consisteva nell'assimilare la teoria della Chiesa quale *societas iuridice perfecta*, di origine medievale, al concetto moderno di "ordinamento giuridico originario, primario, autonomo", e

¹⁵⁸ M. BRACCI, *Italia S. Sede e Città del Vaticano*, Cedam, Padova, 1931.

¹⁵⁹ G. CIANFEROTTI, *Bracci, Mario*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., vol. I, p. 326.

¹⁶⁰ F. RESTIVO, *Struttura e carattere giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Industrie riunite editoriali siciliane, Palermo, 1936.

¹⁶¹ M. MIELE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*, Giuffrè, Milano, 1937.

¹⁶² M. MIELE, *Le norme di diritto internazionale privato valedoli per la Città del Vaticano*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. II, cit., pp. 375-416.

¹⁶³ P.A. D'AVACK, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel jus publicum ecclesiasticum*, Cya, Firenze, 1937.

Si vedano anche gli altri scritti indicati *supra* nella nota n. 59.

¹⁶⁴ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., pp. 271-272.



trovava articolata applicazione alle tre entità istituzionali definite dai Patti Lateranensi vale a dire Chiesa, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano¹⁶⁵.

Anche in un evento di capitale importanza, come il convegno internazionale tenuto dal *Pontificium Institutum Utriusque Iuris* nel novembre del 1934, in occasione dell'anniversario della promulgazione delle Decretali di Gregorio IX e del *Codex* di Giustiniano, non mancarono relazioni dedicate allo Stato della Città del Vaticano¹⁶⁶.

Più fruttuosa - quanto a contributi giusvaticanisti - fu la raccolta di scritti pubblicati dall'università Cattolica del Sacro Cuore per il decennale della Conciliazione tra Italia e Santa Sede¹⁶⁷. Da una tale importante iniziativa editoriale rimasero fuori - a causa dei divieti derivanti dalle leggi razziali - Federico Cammeo e Mario Falco, al pari di Arturo Carlo Jemolo e di Vincenzo Del Giudice¹⁶⁸, quest'ultimi a causa degli attriti avuti con padre Agostino Gemelli, mentre risultano editi i contributi di Ballardore Pallieri¹⁶⁹, d'Avack¹⁷⁰, Jannaccone¹⁷¹, Piola¹⁷² e Rovelli¹⁷³.

9 - Il diritto vaticano tra oblio e studi elitari (1940-1999)

¹⁶⁵ In siffatti termini **C. FANTAPPIÈ**, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia italiana di scienze lettere e arti*, App. VIII, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Treccani, Roma, 2012, p. 717 ss.

¹⁶⁶ Si vedano, ad esempio, le relazioni di **P. PENNISI**, *La personalità internazionale della Chiesa Cattolica ed il rapporto giuridico tra la Chiesa Cattolica e lo Stato della Città del Vaticano*, in *Acta congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a codice Iustiniano promulgatis*, [Romae 12-17 novembris 1934], vol. V, *Pontificium Institutum Utriusque Iuris*, Romae, 1937, pp. 1-16; **M. MOSTAZA**, *Sanctae Sedis personalitas internationalis in decretalibus et in iure gentium*, *ivi*, vol. III, pp. 77-93.

¹⁶⁷ *Chiesa e Stato. Studi storico e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, vol. I *Studi storici*; vol. II *Studi giuridici*, Vita e Pensiero, Milano, 1939.

¹⁶⁸ Cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Jemolo e Del Giudice all'Università Cattolica del Sacro Cuore*, in **ID.**, *Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, a cura di A.G. CHIZZONITI, G. MORI, il Mulino, Bologna, 2011, p. 113.

¹⁶⁹ **G. BALLADORE PALLIERI**, *La sovranità della Santa Sede e i trattati del Laterano*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, vol. II, *cit.*, pp. 1-11.

¹⁷⁰ **P.A. D'AVACK**, *Il rapporto giuridico tra lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica*, *ivi*, pp. 67-109.

¹⁷¹ **C. JANNACCONI**, *I rapporti giuridici tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato italiano secondo il Trattato Lateranense*, *ivi*, pp. 111-158.

¹⁷² **A. PIOLA**, *I progetti per la soluzione della Questione Romana*, *ivi*, pp. 429-440.

¹⁷³ **F. ROVELLI**, *L'ordinamento interno dello Stato della Città del Vaticano*, *ivi*, pp. 43-66.



Dopo il decennio successivo ai Patti lateranensi, gli studi di diritto vaticano iniziarono a essere sostanzialmente meno frequenti, nonostante le già visionate svolte normative costituite dal Codice vaticano di procedura civile (1946)¹⁷⁴ - che pure aveva attirato, in fase di redazione, l'attenzione di illustri Maestri dell'Università Cattolica del sacro Cuore¹⁷⁵-, o dalla normativa sulla navigazione marittima¹⁷⁶ sotto la bandiera dello SCV (1951) sulla quale si riversò l'interesse scientifico di un Maestro del diritto della navigazione come Antonio Lefebvre d'Ovidio¹⁷⁷.

Altre importanti tappe legislative furono quelle segnate dalla legge n. XII sul diritto d'autore (1960) e dalla più celebre legge n. L che modifica la legislazione penale e processuale penale (1969). Ma si pensi anche alla legge che approva il nuovo ordinamento giudiziario vaticano del 1987, o alle norme relative al rapporto di lavoro del personale dello SCV¹⁷⁸.

Siffatti tornanti normativi nel periodo *de quo*, così come altri aspetti dello Stato enclave in generale o della normativa vaticana susseguitasi negli anni, hanno ricevuto l'attenzione soltanto da figure di una notevole sensibilità culturale e perizia giuridica delle *res vaticanae* come Pio

¹⁷⁴ Approvato da Pio XII, unitamente all'Ordinamento Giudiziario, con il *motu proprio* Con la legge del 1 maggio 1946.

¹⁷⁵ Osservazioni intorno al progetto di Codice di Procedura Civile per lo Stato della Città del Vaticano (luglio 1937), Vita e Pensiero, Milano, 1938, con contributi di **M.T. ZANZUCCHI** (pp. 3-46), **G. DELITALA** (pp. 49-50), **G. BALLADORE PALLIERI** (p. 51), e **F. MESSINEO** (pp. 55-56).

¹⁷⁶ Pontificia Commissione per lo SCV, *Decreto n. LXVII concernente la navigazione marittima sotto la bandiera dello Stato della Città del Vaticano*, 15 settembre 1951, in *AAS, Suppl.*, 1951, pp. 69-74.

¹⁷⁷ **A. LEFEBVRE D'OVIDIO**, *Il diritto della navigazione marittima dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. dir. nav.*, 1952, I, p. 70 ss.

¹⁷⁸ **N. DE MARINIS**, *L'istituzione dell'ULSA e la gestione dei rapporti di lavoro presso la Sede Apostolica*, in *Il diritto del lavoro*, 1989, I, p. 243 ss.



Ciprotti¹⁷⁹, Corrado Bernardini¹⁸⁰, Ermanno Graziani¹⁸¹, Mons. Francesco Salerno¹⁸², Giuseppe Dalla Torre¹⁸³, Gianluigi Marrone¹⁸⁴, Carlo Cardia¹⁸⁵ e Settimio Carmignani Caridi¹⁸⁶.

A ciò si aggiungano le incursioni giusvaticaniste di Vittorio Bachelet¹⁸⁷ e di Antonio Malintoppi¹⁸⁸, o l'ulteriore approfondimento delle classiche tematiche degli anni trenta a opera di Giuseppe Ferroglio¹⁸⁹,

¹⁷⁹ **P. CIPROTTI**, *La recente riforma del diritto e della procedura penale nello Stato della Città del Vaticano*, in *Annali della Facoltà Giuridica. Università di Camerino*, 1970, p. 381 ss.; **ID.**, *Aggiornati gli organi giudiziari ecclesiastici e laici dello Stato della Città del Vaticano - Annotationes*, in *Apollinaris*, 1987, p. 368 ss.; **ID.**, *La giustizia amministrativa nell'ordinamento giuridico vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 1989, p. 449 ss.; **ID.**, *Le fonti del diritto in materia di impiego privato nella Città del Vaticano*, in *Rivista dell'impiego privato e mandato commerciale*, 1940, p. 67 ss.; **ID.**, *Leggi e tribunali*, in **AA. VV.**, *Vaticano*, a cura di G. FALLANI, M. ESCOBAR, Sansoni, Firenze, 1948, p. 361 ss.; **ID.**, *Qualche particolare aspetto dell'attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano*, in **AA. VV.**, *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii card. Sabattani*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 593 ss.; **ID.**, *Ordenamiento del notariado en el estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Rev. internacional del notariado*, 1962, pp. 277-281; **ID.**, *La nuova legge vaticana sulla circolazione stradale*, in *Riv. giur. della circolazione e dei trasporti*, 1971, pp. 35-47.

¹⁸⁰ **C. BERNARDINI**, *MP De ordine iudiciali et de ratione procedendi in causis civilibus in Statu Civitatis Vaticanae servandis - Annotationes*, in *Apollinaris*, 1946, p. 214 ss.

¹⁸¹ **E. GRAZIANI**, *A proposito di matrimoni celebrati nella Basilica di S. Pietro*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1960, I, p. 435 ss.

¹⁸² **F. SALERNO**, *Competenza del tribunale ecclesiastico vaticano in materia di cause matrimoniali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1962, II, p. 375 ss.

¹⁸³ **G. DALLA TORRE**, *Sul reato di diffamazione a mezzo stampa commesso nello Stato della Città del Vaticano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1975, I, p. 195 ss.

¹⁸⁴ **G. MARRONE**, *Nuovo ordinamento giudiziario per lo Stato della Città del Vaticano*, in *Bollettino del Circolo S. Pietro*, 1987/2, p. 33 ss.; **ID.**, *Struttura legislativa fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Note introduttive*, in *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari - Camera dei Deputati*, Roma, 1986, II, p. 1 ss.

¹⁸⁵ **C. CARDIA**, *L'articolo 6 del trattato del Laterano. Un caso di amnesia giuridica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1997, 1, pp. 25-88.

¹⁸⁶ **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Curia romana e Stato della Città del Vaticano. Criteri di individuazione dei rispettivi enti*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1988, I, p. 139 ss.; **ID.**, *The reform of the vatican judiciary system*, in *University of Rome II. Department of Public Law. Yearbook*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1988, p. 217 ss.

¹⁸⁷ **V. BACHELET**, *L'organisation administrative du Saint-Siège et de la Cité du Vatican*, in *Revue internationale des sciences administratives*, 1955, p. 231 ss.

¹⁸⁸ **A. MALINTOPPI**, *La protezione "speciale" della Città del Vaticano in caso di conflitto armato*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, vol. I, t. II, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 731-759.

¹⁸⁹ **G. FERROGLIO**, *Lo Stato della Città del Vaticano e la c.d. resurrezione degli stati*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 311-340.



Costantino Jannaccone¹⁹⁰ e Gaetano Arangio Ruiz¹⁹¹, così come gli scavi storico-archivistici di Francesco Margiotta Broglio¹⁹².

Nel 1997 Angelo Licastro - con particolare riferimento ai problemi di diritto internazionale privato posti dai rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano - puntualmente rilevava che

“generalmente gli studiosi, anche di diritto ecclesiastico, soffermano la loro attenzione sulle ragioni storico-politiche che hanno determinato il sorgere di tale Stato e sulla difficoltà di raffrontarne gli elementi costitutivi e i tratti tipici con i corrispondenti elementi e le corrispondenti caratteristiche degli Stati moderni”.

L'Autore proseguiva affermando che

«sarebbe opportuno compiere invece più puntuali analisi preordinate a dare una sistemazione per quanto possibile completa dei riflessi che su importanti problematiche può avere, nell'attuale momento, la scelta a suo tempo compiuta dalla Confessione cattolica di rivestire di forma statale le garanzie di “assoluta e visibile indipendenza” e di “sovranità indiscutibile...nel campo internazionale” rivendicate nei confronti del Regno d'Italia e con questo concordate [...]»¹⁹³.

Quanto si è realizzato dell'auspicio di Angelo Licastro circa gli studi giusvaticanisti?

È stato compiuto

l'„ulteriore sforzo di approfondimento che serva ad affrancare lo studioso [...] da ogni forma di influenza storico-politica estrinseca e che consenta quindi di conseguire risultati positivamente apprezzabili sul piano strettamente tecnico-giuridico”¹⁹⁴?

Occorre prendere atto che il periodo successivo, cioè dal 1998 in poi, è fortunatamente coinciso con tutta una serie di novelle normative che hanno interessato lo Stato della Città del Vaticano e che hanno ridestato l'interesse degli studiosi per la *Civitas Vaticana* e il suo ordinamento giuridico.

¹⁹⁰ C. JANNACCONE, *La personalità giuridica della Chiesa*, *ivi*, pp. 461-534.

¹⁹¹ G. ARANGIO RUIZ, *Gli enti soggetti del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, *passim*; ID., *On the nature of the international personality of the Holy See*, in *Revue belge de droit international*, 1996, 2, p. 354 ss.

¹⁹² F. MARGIOTTA BROGLIO, *Ancora sulle origini dell'art. 7 della Costituzione: un progetto di Jacques Maritain per l'internazionalizzazione dei Patti Lateranensi e propositi della Santa Sede per l'ampliamento della Città del Vaticano (1944-1948)*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. III, Mucchi Editore, Modena 1989, p. 851 ss.

¹⁹³ A. LICASTRO, *Problemi e prospettive*, *cit.*, p. 19.

¹⁹⁴ A. LICASTRO, *Problemi e prospettive*, *cit.*, pp. 19-20.



Ne è derivata una nuova stagione di studi giuridici sulla *Civitas Vaticana* che ha arricchito lo scenario scientifico grazie al contributo dei Maestri e di nuovi giovani studiosi.

10 - Dal 2000 a oggi: la rinascita del diritto vaticano

Nel fisiologico alternarsi di fioriture, stagnazioni, ricrescite e rallentamenti degli studi giusvaticanisti si inserisce la recente *renaissance* di contributi dottrinali che si è avuta nel 2000 con la promulgazione della nuova legge fondamentale a opera di Giovanni Paolo II¹⁹⁵. Essa ha dato impulso a una serie di contributi scientifici in materia che inaugurano un periodo segnato da una stabile continuità degli studi giuridici sullo SCV.

Nello stesso anno veniva sottoscritta dallo SCV la Convenzione monetaria in cui la Comunità europea era rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la BCE¹⁹⁶. Tale Convenzione è stata poi abrogata e sostituita dalla nuova Convenzione monetaria, stipulata questa volta direttamente con l'Unione Europea, nel 2009¹⁹⁷. Con essa lo Stato della Città del Vaticano, utilizzando l'euro come propria moneta ufficiale, si è assunto - *inter alia* - l'impegno a prendere, entro il 31 dicembre 2010, tutte le misure appropriate per adeguare il proprio ordinamento agli atti giuridici dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, nonché di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento.

In puntuale adempimento di tale impegno il 30 dicembre 2010 vennero emanate quattro leggi vaticane: la n. CXXVII, sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del

¹⁹⁵ J. I. ARRIETA, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 2001, p. 247 ss.; C. CARDIA, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, *ivi*, p. 311 ss.; G. CORBELLINI, *La legge fondamentale e la struttura del Governatorato*, *ivi*, p. 369 ss.; G. DALLA TORRE, *L'attività giudiziale nello Stato della città del Vaticano e la legge fondamentale*, *ivi*, p. 347 ss.; G. LO CASTRO, *La legge fondamentale nella pubblicistica contemporanea*, *ivi*, p. 303 ss.; C. MIGLIORE, *I motivi della revisione della legge fondamentale*, *ivi*, p. 293 ss.

¹⁹⁶ A seguito di detta Convenzione fu emanata la legge 26 luglio 2001, n. CCCLVII, legge monetaria con la quale lo Stato della Città del Vaticano adottava l'Euro come moneta ufficiale.

¹⁹⁷ *Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano*, in AAS, 2010, pp. 60-65. Cfr. D. DURISOTTO, *La nuova convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2012, pp. 61-101.



finanziamento del terrorismo¹⁹⁸; la n. CXXVIII, sulla frode e la contraffazione delle banconote e monete in euro; la n. CXXIX, riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione; la n. CXXX, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

Lo stesso 30 dicembre 2010 Benedetto XVI, con lettera apostolica in forma di *motu proprio*, dispose che la legge vaticana n. CXXVII, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si applicasse anche ai Dicasteri della Curia Romana, agli Enti e Organismi dipendenti dalla Santa Sede, e ha costituito l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)¹⁹⁹.

Di notevole rilievo il fatto che nel *motu proprio* Benedetto XVI venne tra l'altro a delegare i competenti organi giudiziari statali vaticani a esercitare la giurisdizione penale anche nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendente dalla Santa Sede, limitatamente alle ipotesi delittuose di cui alla legge n. CXXVII. Per quanto attiene ai peculiari rapporti tra Santa Sede e ordinamento vaticano, questa delega al giudice secolare appariva una estensione della giurisdizione penale vaticana, nella misura in cui l'autorità giudiziaria vaticana da organo di giustizia statale finiva per assumere ormai le funzioni di autorità giurisdizionale extrastatale²⁰⁰.

Sempre a opera di Benedetto XVI si deve nel 2008 la nuova legge sulle fonti del diritto vaticano²⁰¹ e nel 2011 la nuova legge sulla cittadinanza²⁰².

¹⁹⁸ Si veda il testo in *Il Regno, Documenti*, 2011, 3, pp. 78-91.

¹⁹⁹ Il *motu proprio* "La Sede Apostolica" è entrato in vigore lo stesso 30 dicembre 2010; la legge n. CXXVII è entrata in vigore 1° aprile 2011; la legge n. CXXVIII il 1° marzo 2011; le leggi nn. CXXIX e CXXX il 15 gennaio 2011. In dottrina si veda **C. CARDIA**, *Una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane in materia finanziaria*, in *Il Regno, Attualità*, 4, 2011, pp. 73-75.

²⁰⁰ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Aspetti della Giustizia Vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20 maggio 2013.

²⁰¹ **J.I. ARRIETA**, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius Ecclesiae*, 2009, p. 227 ss.; **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, cit.; **A. GIANFREDA**, *La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2009, 2, p. 365 ss.; **A. SARAIS**, *Le fonti del diritto vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011.

²⁰² **A. SARAIS**, *La cittadinanza vaticana*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano,



Con Papa Francesco l'opera di rinnovamento legislativo prosegue con particolare riferimento ai profili finanziari e penali²⁰³. Si pensi all'AIF (Autorità di Informazione Finanziaria) di cui Francesco ne ha riformato lo Statuto, col motu proprio «*Mediante*»²⁰⁴, prevedendo per essa, in maniera «non casuale», la sola personalità giuridica canonica pubblica²⁰⁵. Col motu proprio «*La promozione*»²⁰⁶ dell'8 agosto 2013, il pontefice oltre a evidenziare l'esercizio, da parte dell'AIF, della funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria²⁰⁷, istituiva altresì il Comitato di Sicurezza Finanziaria, allegandone lo Statuto, col fine di coordinare le autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Anche la materia del lavoro alle dipendenze della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano ha subito degli interventi normativi di Francesco tesi a tutelare la dignità del lavoratore e a sottolineare la peculiarità del predetto lavoro come servizio alla Sede Apostolica²⁰⁸.

Già dal primo anno di pontificato, Francesco ha implementato l'ordinamento giuridico vaticano con provvedimenti innovativi avviando una stagione di rinnovamento normativo²⁰⁹. In data 11 luglio 2013 sono

2012.

²⁰³ Sulla rivoluzione normativa di papa Francesco sia consentito il rinvio a **M. CARNÌ**, *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, 2, pp. 345-368.

²⁰⁴ Littera Apostolica motu proprio data *Ad probandum novum statutum auctoritatis de communicatione nummaria*, in *AAS*, 12, 2013, p. 1138. Il testo dello Statuto è alle pp. 1139-1144.

²⁰⁵ **F. RICCIARDI CELSI**, *L'Autorità di Informazione Finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2015, 2, p. 244.

²⁰⁶ Littera Apostolica motu proprio data *De vitandis pecunia sordide parta, nummariis rebus ad tromocratiam fovendam et accumulatione armorum ingentis destructionis*, in *AAS*, 9, 2013, pp. 811-813. Alle pp. 813-814 lo Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

²⁰⁷ **E. BANI**, *La regolazione prudenziale in materia finanziaria nell'ordinamento della Chiesa cattolica*, in **E. BANI**, **P. CONSORTI** (a cura di), *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 151-171.

²⁰⁸ **M. PERSIANI**, *Il lavoro sub umbra Petri*, prefazione di **G. DALLA TORRE**, Studium, Roma, 2016; **ID.**, *Considerazioni sul lavoro sub umbra Petri*, in **G. DALLA TORRE**, **P.A. BONNET** (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2016*, cit., pp. 81-113; **A. SARAIS**, *Alcune recenti modifiche allo statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 2017, 2, pp. 503-512.

²⁰⁹ **G. BONI**, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in **G. DALLA TORRE**, **G. BONI** (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, cit., pp. 11-152.



state promulgate la legge n. VIII, recante *Norme complementari in materia penale*²¹⁰; la legge n. IX, contenente *Norme recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale* (Dalla Torre 2015 b); la legge n. X, avente a oggetto le *Norme generali in materia di sanzioni amministrative*²¹¹ a cui è seguita la legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013, di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato 8 agosto 2013 n. XI, recante *Norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*. Connessi alle predette leggi ritroviamo il motu proprio *Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013 sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello SCV in materia penale²¹², nonché il motu proprio *La promozione* dell'8 agosto 2013 per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa²¹³.

Un tale intervento del legislatore vaticano si comprende alla luce dell'esigenza di armonizzare il diritto interno dello Stato della Città del Vaticano alle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede (in primis la convenzione monetaria del 2009 tra l'Unione europea e lo Stato Città del Vaticano), ma anche di far fronte "ai volti nuovi della criminalità, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista spaziale. Perché la globalizzazione, se da un lato porta con sé nuove fattispecie criminose, dall'altro favorisce la transnazionalità del crimine, ponendo esigenze crescenti di collaborazione fra gli Stati per far fronte al fenomeno"²¹⁴.

Senza entrare nell'analisi dettagliata dell'intera mole di modifiche e innovazioni apportate al diritto penale sostanziale e processuale vaticano (abolizione della pena dell'ergastolo; delitti contro i minori; responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato ecc.), preme in questa sede evidenziare come le innovazioni normative abbiano sollevato

²¹⁰ La legge ha introdotto nell'ordinamento giuridico vaticano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato. In dottrina si veda **A. BETTETINI**, «Societas delinquere potest». *La responsabilità penale degli enti in diritto canonico*, in G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere*, cit., vol. I, 2014, pp. 75-93.

²¹¹ **J.I. ARRIETA**, *Legami inter-ordinamentali recenti tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano in materia sanzionatoria e di controllo finanziario*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, 2, pp. 307-326; **A. SARAIS**, *Recenti modifiche al sistema penale e amministrativo dello Stato della Città del Vaticano: una prima lettura*, in *Ius Ecclesiae*, 2014, 1, pp. 149-168.

²¹² Littera Apostolica motu proprio data *De iudicialium instrumentorum iurisdictione civitatis Vaticanae super re poenali*, in *AAS*, 8, 2013, pp. 651-653.

²¹³ **G. RIVETTI**, *Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2014.

²¹⁴ **G. DALLA TORRE**, *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 2, p. 444.



alcune problematiche per quanto riguarda i rapporti tra ordinamento vaticano e ordinamento canonico.

Si allude alla questione della “canonizzazione” della legge vaticana e dell’estensione della giurisdizione vaticana nei confronti di soggetti - persone fisiche e giuridiche - afferenti alla Santa Sede. In virtù dei due motu proprio del 2013 sopra ricordati (*Ai nostri tempi* e *La promozione*), infatti, tutta una serie di “persone e organismi ascrivibili e orbitanti nell’ordinamento canonico sono tenuti al rispetto di alcune norme vaticane, e, per alcuni reati, sono attratti nel raggio della giurisdizione vaticana. Una dilatazione, quindi, che ribalta -innescando una «bidirezionalità» - l’impostazione dell’intreccio tra diritto canonico e vaticano ed è imputabile esclusivamente alla volontà del legislatore supremo che così ha deliberato [...]”²¹⁵.

Di recente è stata promulgata la Legge 25 novembre 2018 n. CCLXXIV, nota come *Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano* che ha già portato gli studiosi a confrontarsi con tale provvedimento normativo²¹⁶.

La fiorente attività normativa nello SCV sopra riportata ha arricchito il ventaglio di studi sulla *Civitas Vaticana*, facendo emergere nuove tematiche e nuovi aspetti su cui riversare l’attenzione scientifica. Alcune tematiche classiche sono pertanto divenute desuete mentre gli adempimenti in capo alla *Civitas Vaticana* di specifici obblighi assunti in sede europea e internazionale hanno esteso la portata degli studi con riguardo ai processi di integrazione europea e i rapporti di diritto

²¹⁵ G. BONI, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLO (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 239-240). Si vedano anche le riflessioni di P. GALLO, *Diritto canonico e diritto vaticano nelle recenti riforme della Santa Sede*, in *Il foro italiano*, 2013, V, col. 246 ss.

²¹⁶ Cfr. J.I. ARRIETA, *L’organizzazione del potere esecutivo nello Stato della Città del Vaticano*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2019*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, e A. SARAIS, *Nuova legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano: prime osservazioni*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2019, 3, [entrambi in corso di pubblicazione].



internazionale, in una prospettiva non solo giuridica²¹⁷ ma anche economica²¹⁸.

Ogni branca del diritto vaticano ha conosciuto negli ultimi quattro lustri un rinnovato interesse scientifico da parte degli studiosi, dal diritto

²¹⁷ **P. CAVANA**, *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e L'Unione europea tra continuità e innovazione*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, 2, pp. 265-305; **G. RIVETTI**, *Le ragioni giuridiche ed ontologiche della normativa antiriciclaggio nello Stato Città del Vaticano. La nuova architettura economico-finanziaria*, *ivi*, 2015, 2, pp. 357-384; **R. ZANNOTTI**, *La normativa antiriciclaggio dello Stato Vaticano*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2015*, cit., pp. 67-104; **L. CAVEADA**, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018; **L. GRAZIANO**, *Santa Sede e Comunità internazionale: la cura della "casa comune" nell'era della global governance*, in M.I. PAPA, G. PASCALE, M. GERVAZI (a cura di), *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, Jovene, Napoli, 2019, pp. 127-152, in particolare le pp. 143-148 sulla Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano; **M. LUGATO**, *Lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea*, in M. CARNÌ (ed.), *Santa Sede*, cit., pp. 129-148.

²¹⁸ **A. CIMICA**, *I riflessi economico-giuridici della normativa antiriciclaggio vaticana nel contesto internazionale*, Eum, Macerata, 2016; **P. CONSORTI**, *I profili economico-finanziari del rapporto Stato-Chiesa*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Elementi di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, Padova, 2012, pp. 402-438; **I. CORTESI**, *La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2014, 3, pp. 401-439; **F. MORONI**, *La nuova architettura economico-finanziaria dello Stato Città del Vaticano. Profili interordinamentali*, Eum, Macerata, 2018.



civile²¹⁹ al diritto processuale²²⁰, dal diritto penale²²¹ a quello finanziario e tributario²²², dal diritto del lavoro²²³ al diritto amministrativo²²⁴.

E lo stesso dicasi per quelle tematiche attinenti più alla Santa Sede che allo SCV il cui non corretto inquadramento genera spesso equivoci e

²¹⁹ **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Curia romana, enti canonici operanti nello Stato della Città del Vaticano o negli immobili "immuni", enti vaticani. Incerti confini e rapporti con il giudice dello Stato italiano*, in G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere*, cit., vol. II, pp. 797-830; **G. DALLA TORRE**, *Note sulla disciplina del matrimonio nell'ordinamento giuridico vaticano*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2008, pp. 1405-1440.

²²⁰ **N. PICARDI**, *Lo Stato vaticano e la sua giustizia*, Cacucci, Bari, 2009; **ID.**, *Nell'ottantesimo anniversario della giurisdizione vaticana*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, t. I, cit., pp. 145-185; **E. GIARNIERI**, *Note su arbitrato e mezzi di tutela avverso al lodo nell'ordinamento vaticano*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2016*, cit., pp. 178-195; **C. VENTRELLA**, *La Corte d'appello dello Stato della Città del Vaticano e alcuni aspetti della sua competenza in materia disciplinare*, in *Diritto e religioni*, 2018, 1, pp. 265-275.

²²¹ Oltre ai già citati lavori di Geraldina Boni, Giuseppe Rivetti e Roberto Zanotti ricordiamo **D. DURISOTTO**, *Rapporti tra Italia e Stato Città del Vaticano in materia di giurisdizione*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2007, 4, pp. 607-663; **A. VITALONE**, *Stato Città del Vaticano ed evoluzioni ordinamentali. (Questioni propedeutiche)*, *ivi*, 2005, 1, pp. 63-108; **R. ZANNOTTI**, *Giurisdizione penale e sovranità dello Stato Vaticano*, in G. DALLA TORRE, P. LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 41-60.

Si vedano altresì le riflessioni di **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere*, cit., vol. II, cit., pp. 716-728.

²²² **I. CORTESI**, *La Convenzione S. Sede - Italia in materia fiscale*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 2017, 3-4, pp. 807-842; **ID.**, *Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria*, *ivi*, 2018, 2, pp. 287-354; **G. RIVETTI**, *La convenzione tra la Santa Sede e l'Italia in materia di scambio di informazioni tributarie. Il richiamo (non causale) al Trattato Lateranense sulla corretta applicazione delle esenzioni tributarie*, in M. d'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo"*, *Studi in onore di Mario Tedeschi*, vol. IV, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 2097-2111.

²²³ Oltre ai lavori già citati di Mattia Persiani ricordiamo **A.M. CAPPELLETTI**, *Lettera del beato Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica*, in *Scritti in onore di Franco Bolognini*, Pellegrini, Cosenza, 2011, pp. 165-184; **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *I procedimenti laburistici*, in P.A. BONNET, L. LOSCHIAVO (a cura di), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 193-207; **C. VENTRELLA**, *La visione "finalistica" del diritto vaticano: dimensione metagiuridica e controversie di lavoro*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità, Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, t. I, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 759-776.

²²⁴ **P. PAPANTI PELLETIER**, *La giurisdizione amministrativa nello Stato della Città del Vaticano*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2017*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 43-50.



fraintendimenti. Alludiamo cioè agli enti centrali della Chiesa cattolica²²⁵ e all'extraterritorialità²²⁶.

Spesso la trattazione di tematiche giusvaticaniste è frequente in lavori monografici o collettanei dedicati principalmente alla Santa Sede²²⁷ o al diritto canonico in chiave di comparazione con altri diritti confessionali²²⁸, anche nel solco dei reciproci influssi tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano cui si sta orientando gran parte della normativa di Papa Francesco²²⁹. Non mancano poi richiami alle peculiarità dello Stato Città del Vaticano in opere collettanee di diritto pubblico comparato²³⁰.

Da ultimo giova segnalare l'importanza degli ultimi due anniversari della nascita dello Stato enclave vale a dire l'ottantesimo²³¹ e il

²²⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI (a cura di), *Radio Vaticana e ordinamento italiano*, Giappichelli, Torino, 2005; S. CARMIGNANI CARIDI, *Il giudice italiano e le università pontificie: un "rapporto" controverso*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2018*, cit., pp. 21-67; J. PASQUALI CERIOLI, *L'art. 11 del Trattato lateranense alla prova della distinzione degli ordini: tra giurisdizione italiana (in re temporali) e immunità jure imperii*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità*, cit., t. I, pp. 567-581; A. RAVÀ, *La banca vaticana nell'Europa delle banche*, in F. BELLI, V. SANTORO (a cura di), *La Banca Centrale Europea*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 37-71.

²²⁶ G. DALLA TORRE, *L'„extraterritorialità“ nel Trattato del Laterano*, Giappichelli, Torino, 2016.

²²⁷ Come la recente monografia di A. DRI, *L'attività finanziaria nell'organizzazione centrale della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2019, o il saggio di R. TURRINI VITA, *Il sistema giudiziario vaticano dopo le riforme dei pontefici Benedetto XVI e Francesco*, in D. LEONE, I. SASSANELLI (a cura di), *La riforma della Curia in cinque anni di pontificato di Papa Francesco*, Cacucci, Bari, 2018, pp. 33-50.

²²⁸ Come le monografie di A. GUARINO, *Le chiese e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini, Cosenza, 2008, pp. 33-55, con particolare attenzione alla Città del Vaticano e alla sovranità territoriale della Santa Sede, e di A. LICASTRO, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 27-38, con peculiare riguardo al collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

²²⁹ G. BONI, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in M. CARNÌ (ed.), *Santa Sede*, cit., pp. 31-82.

Parla di «perdita della nettezza dei confini» tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento vaticano e tra attività della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano J.P. SCHOUPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Edusc, Roma, 2018, pp. 377-378.

²³⁰ Come il volume curato da G. GUIDI, *Piccolo Stato, Costituzione e connessioni internazionali*, [Atti del convegno dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, San Marino, 21-22 giugno 2002], Giappichelli, Torino, 2003, in cui la relazione *Stato Città del Vaticano* è stata affidata all'ecclesiasticista Luciano Musselli (pp. 13-24).

²³¹ AA. VV., *Lo Stato della Città del Vaticano*, Atti del Convegno sugli 80 anni (12-14 febbraio 2009), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, con contributi storici e giuridici; B.



novantesimo²³², occasione di alcuni importanti incontri e pubblicazioni sulla *Civitas Vaticana*.

Autorevole dottrina ha giustamente evidenziato che “a novant’anni dalla Conciliazione, dunque, il bilancio è positivo. La Santa Sede ha potuto svolgere in piena libertà la sua alta missione nel mondo, che era l’obiettivo del Trattato [...]. Per altro verso [...] il Vaticano non è più, né può più essere, un’isola rispetto al mare della vita che agita l’intero pianeta”²³³.

11 - Il diritto vaticano nel quadro delle scienze giuridiche

Abbiamo sinora tentato di ricordare i principali scritti nei quali si è incarnata la lettura delle linee evolutive dell’ordinamento giuridico vaticano dalla fondazione dello Stato enclave a oggi.

L’analisi dei manuali, in particolare quelli di diritto ecclesiastico, ha mostrato come sin dall’apparire dello Stato enclave sia stato raro il dibattito dottrinale sullo statuto epistemologico del diritto vaticano, sulla collocazione del diritto vaticano nel quadro delle scienze giuridiche.

Nelle opere destinate alla didattica si riscontra infatti la tendenza a considerare il diritto vaticano come una materia rientrante nell’alveo del diritto ecclesiastico, o, più raramente, del diritto canonico.

L’importanza e la complessità di siffatto problema sembra essere stato percepito da Mario Falco e da Arturo Carlo Jemolo.

Nell’affrontare le tematiche di diritto vaticano all’interno delle varie edizioni del *Corso di diritto ecclesiastico*, Mario Falco parte da una premessa fondamentale affermando che

“in séguito alla stipulazione degli accordi del Laterano, occorre innanzi tutto, al solo scopo di escludere un possibile errore, distinguere il diritto della Città del Vaticano dal diritto della Chiesa. Il primo rimane affatto fuori della nostra indagine; esso è il diritto di uno Stato estero, rilevante o irrilevante per l’ordinamento giuridico italiano, così come è rilevante o irrilevante il diritto di qualunque Stato estero”²³⁴.

JATTA (a cura di), 1929-2009. *Ottanta anni dello Stato della Città del Vaticano*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2009, contenente saggi storici e giuridici e preziosi profili biografici sui protagonisti della Conciliazione.

²³² M. CARNÌ (ed.), *Santa Sede*, cit., con contributi di Juan Ignacio Arrieta, Giuseppe Bertello, Geraldina Boni, Francesco Bonini, Carlo Cardia, Paolo Cavana, Philippe Chenu, Giuseppe Dalla Torre, Monica Lugato, Antonio Mennini, Pietro Parolin e Giovanni Battista Varnier.

²³³ G. DALLA TORRE, *Introduzione*, in M. CARNÌ (ed.), *Santa Sede*, cit., p. 11.

²³⁴ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima ed.], cit., pp. 313-314; ID., *Corso di*



L'Autore precisa altresì che

“in una esposizione di diritto ecclesiastico italiano la costituzione della Città del Vaticano deve essere studiata solo in quanto lo Stato italiano, allo scopo di eliminare il dissidio con la S. Sede e di assicurarle la condizione da essa ritenuta indispensabile per l'adempimento della sua funzione spirituale, ha posto gli elementi necessari al sorgere del nuovo Stato e lo ha riconosciuto”²³⁵.

Si è visto come siffatte considerazioni teoretiche, in armonia con la concezione del diritto ecclesiastico propria di Mario Falco, siano tuttavia contraddette a livello pratico dalla ricca trattazione di questioni propriamente giusvaticaniste all'interno del manuale di Mario Falco.

Quasi a voler dire che il diritto vaticano debba essere trattato all'interno dei manuali di diritto ecclesiastico solo per questioni di completezza.

Anche dall'analisi degli altri scritti giusvaticanisti²³⁶ di Mario Falco non emerge con certezza se il celebre allievo di Ruffini avesse mai considerato il diritto vaticano una disciplina autonoma, dotata di un proprio statuto epistemologico, di “principii proprii [...] che individuino la disciplina”²³⁷, come ebbe modo di esprimersi a proposito del diritto ecclesiastico²³⁸, ma *in nuce* il problema del diritto vaticano come scienza autonoma sembra essere stato colto dal giurista ebreo in tutta la sua complessità.

Parimenti Arturo Carlo Jemolo, nell'ultima edizione delle sue Lezioni, continuava a ribadire l'estraneità della *Civitas vaticana* e del suo diritto a una trattazione di diritto ecclesiastico, pur dedicando qualche pagina alla strumentalità dello SCV alla missione della Santa Sede e alle garanzie reali e personali contenute nel Trattato:

“Non è qui il caso di stare a vedere se lo Stato della Città del Vaticano costituisca o meno un vero e proprio Stato (ciò che interesserà piuttosto gli studiosi della teoria generale dello Stato). Il regolamento dei rapporti tra la Repubblica e lo Stato della Città del Vaticano, rapporti

diritto ecclesiastico, 2^a ed., vol. II, cit., p. 23; **ID.**, *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, 4^a ed., cit., p. 31.

²³⁵ **M. FALCO**, *Corso di diritto ecclesiastico*, [prima ed.], cit., p. 357. Cfr. **M. FALCO**, *Corso di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., vol. II, cit., p. 84; **ID.**, *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, 4^a ed., cit., p. 84.

²³⁶ Vedi *supra* nota n. 38.

²³⁷ **M. FALCO**, *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. II, 4^a ed., cit., p. 4.

²³⁸ Sui problemi teoretici sollevati dalla disciplina del diritto ecclesiastico si rinvia a **M. TEDESCHI**, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, cit., *passim*.



peculiari, resi necessari dalla esiguità territoriale di questo Stato e dall'essere completamente racchiuso entro il territorio italiano, è attuato minuziosamente dal Trattato del Laterano; ed è materia sostanzialmente estranea al diritto ecclesiastico, se pure i trattati di questa disciplina sogliono dedicarvi varie pagine²³⁹.

Si tratta di opinioni che - seppure autorevoli - vengono tuttavia smentite dall'ingente mole di studi sullo Stato della Città del Vaticano e sul suo ordinamento giuridico, studi che provengono soprattutto dai cultori di quella disciplina (il diritto ecclesiastico) alla quale la materia vaticana - secondo Jemolo - dovrebbe essere "sostanzialmente estranea".

L'attenzione scientifica verso il diritto dello Stato enclave non è derivata solo dai Maestri del diritto ecclesiastico italiano, ma anche da illustri Maestri del diritto costituzionale, internazionale, amministrativo e via dicendo.

Una lettura meramente statistica della paternità degli scritti sulla *Civitas Vaticana* farebbe degli ecclesiasticisti i giuristi *naturaliter* deputati allo studio delle problematiche giusvaticaniste.

Si tratta tuttavia di una lettura inficiata da un errore di fondo vale a dire quello di frammentare l'unitaria scienza del diritto ed ergere barriere tra quelli che oggi chiamiamo settori scientifici disciplinari, quasi che ogni branca convenzionale in cui suole dividersi la scienza del diritto fosse un compartimento stagno e che quindi non ci fosse quello scambio e quella comunicazione reciproca tra le varie discipline.

Occorre altresì prendere atto che a tutt'oggi sono rari gli studi sulla personalità e sul pensiero di alcuni maestri del diritto nei confronti della *Civitas Vaticana* e del diritto vaticano²⁴⁰, ma soprattutto manca una indagine storica che analizzi gli strumenti attraverso cui quella personalità o quel pensiero dei maestri

"hanno più o meno efficacemente superato le rigide barriere delle specializzazioni accademiche ed hanno così contribuito, in maggiore o

²³⁹ A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., cit., p. 254. Alla Santa Sede (con i riferimenti minimi allo SCV) sono dedicate le pp. 253-265.

²⁴⁰ Si veda, ad esempio, G. DALLA TORRE, *Necrologi di Piero Antonio Bonnet ed Eugenio Selvaggi*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2018*, cit., pp. 235-239. Si veda anche il profilo di Winfried Schulz tracciato da C. MIRABELLI, *Der Staat der Vatikanstadt, der Heilige Stuhl und die Römische Kurie in den Schriften von Winfried Schulz*, in *Der Staat der Vatikanstadt, der Heilige Stuhl und die Römische Kurie in den Schriften von Winfried Schulz. Franz X. Walter zur Vollendung des 70. Lebensjahres*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999, pp. 11-13



minor misura, a formare la cultura giuridica di intere generazioni di operatori del diritto”²⁴¹.

Si pensi a figure del calibro di Pio Ciprotti²⁴², di Piero Antonio Bonnet²⁴³ e di Nicola Picardi²⁴⁴, solamente a voler ricordare alcuni dei maestri che, al di là delle materie impartite nelle università, hanno saputo cogliere lo spirito del diritto vaticano, non solo grazie alla esperienza maturata in seno alla magistratura vaticana, ma soprattutto per l’estensione degli interessi culturali e per una conoscenza unitaria del diritto non relegata dunque all’*hortus conclusus* del singolo settore disciplinare professato.

12 - L’autonomia scientifica del diritto vaticano

Con la presente ricerca - che rimane comunque un lavoro *in fieri* e parte di una più ampia riflessione monografica - si è tentato di individuare la presenza del diritto vaticano nella scienza giuridica italiana dal 1929 a oggi, ricostruendo il pensiero dei principali studiosi attraverso l’analisi dei primari canali di trasmissione del sapere giuridico.

A distanza di 90 anni dalla nascita dello Stato della Città del Vaticano lo scenario giuridico e politico in cui viene a operare lo Stato con a capo il Romano Pontefice è profondamente mutato.

La *Civitas Vaticana* si trova ad agire nel nuovo contesto europeo e mondiale, caratterizzato da un rinnovato sistema di fonti normative e di impegni pattizi.

Rimane comunque ferma l’esigenza di conoscere il diritto vaticano e di tenere distinte Santa Sede e SCV anche se intimamente connessi perché

²⁴¹ Così S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica*, cit., p. 4, ma con riferimento al diritto ecclesiastico italiano.

²⁴² Si vedano i profili tracciati da W. SCHULZ, *In ricordo di Pio Ciprotti* (2 gennaio 1914 - 15 dicembre 1993), in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, I, 2, pp. 395-398; M. TEDESCHI, *Il contributo culturale di Pio Ciprotti*, in *Diritto e religioni*, 2009, 1, pp. 661-664, e da C. GENTILE, *I presidenti del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2018*, cit., pp. 227-232.

²⁴³ G. DALLA TORRE, *Il contributo di Piero Antonio Bonnet alla giurisprudenza vaticana*, in G. DALLA TORRE, G.P. MILANO (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2019*, cit., [in corso di pubblicazione].

²⁴⁴ C. ASPRELLA, *Nicola Picardi, promotore di giustizia*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2017*, cit., pp. 213-229.



ancor più è il rischio di confusioni concettuali tra diritto canonico e diritto vaticano, tra Chiesa cattolica in Italia, Santa Sede e SCV²⁴⁵.

Si considerino altresì i frequenti casi di “amnesia giuridica” con riferimento a disposizioni del Trattato del Laterano, di cui si è perso il senso e la portata, che purtroppo si rinvergono anche in decisioni della magistratura italiana o in provvedimenti dell’autorità amministrativa o persino nell’atteggiamento dei soggetti destinatari delle predette disposizioni che spesso si sottopongono al diritto comune italiano²⁴⁶.

Eloquente quanto affermato a tal proposito da Carlo Cardia:

“La *dimenticanza del diritto* si genera, per il solito, quando una determinata norma (specie se approvata in tempi lontani) viene letta affrettatamente, e frettolosamente interpretata, mediante uso esclusivo delle categorie giuridiche odierne, dimenticando così di tenere presente il contesto in cui essa è stata formulata, le sue connessioni sistematiche con altre norme e disposizioni coeve, e le categorie normative proprie dell’epoca. Si *dimentica* così di esaminare i lavori preparatori, molto spesso non si leggono neanche le disposizioni amministrative di attuazione approvate in tempi immediatamente successivi, ed elaborate dalle due Parti, così come si trascurano le opinioni della dottrina, l’evoluzione dell’ermeneutica, per fermarsi ad una interpretazione letterale e *monadistica* della disposizione. [...] Nel caso del Vaticano, e della Santa Sede, c’è una ragione aggiuntiva che favorisce il fenomeno della *dimenticanza del diritto*, che, si faccia attenzione, si manifesta sia in ambito statale sia in ambito ecclesiastico. Essa risiede in quella contiguità di rapporti personali, e giuridici, che

²⁴⁵ Un esempio lampante è quanto affermato - a proposito dell’art. 7 della Costituzione italiana - da **D. CAMPANALE**, *I profili «ideologico» ed epistemologico del problema dell’autonomia del diritto ecclesiastico*, in D. CASTELLANO, G. CORDINI (a cura di), *Esperienza giuridica e secolarizzazione*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 182: “se la sovranità dello Stato e la sovranità della Chiesa non sono reciprocamente permeabili, reciprocamente permeabili sono invece l’ordine dello Stato in quanto ordine «politico» e l’ordine della Chiesa in quanto ordine «spirituale». [...] Se la questione si pone in termini di ordinamento e di rapporto tra ordinamenti, si pone *ipso facto* in termini di rapporti tra Stati sovrani giacché, kelsenianamente, lo Stato è il suo proprio ordinamento giuridico e il riconoscimento reciproco di un ordinamento giuridico da parte di un altro ordinamento giuridico è il riconoscimento reciproco di un altro Stato. Sotto quest’ultimo profilo, più che l’art. 26 comma 2 *Tratt.*, che parla (per la prima e sola volta) di riconoscimento da parte dell’Italia dello «Stato della Città del Vaticano», è interessante l’art. 22 comma 2 *Tratt.*, che fa obbligo alla Santa Sede di consegnare allo Stato italiano persone che avessero commesso atti sul territorio italiano e si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, a condizione che tali atti «siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati»”.

²⁴⁶ Cfr. **C. CARDIA**, *L’articolo 6*, cit.; **ID.**, *L’esercizio del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche*, cit., pp. 464-467, dedicate alla dimenticanza del diritto *in utroque iure*.



collega l'una e l'altra sponda del Tevere, e quella comunanza di lingua, abitudini, stile di vita, che costituisce il substrato di ogni vera familiarità. [...] Troppi gli intrecci tra Vaticano, realtà romana, Chiesa italiana, istituzioni ecclesiastiche e istituzioni civili, che finiscono per favorire quella fitta rete di contatti, scambi di opinioni e di proposte, che rendono le due realtà vicine e quasi intime l'una all'altra. In tutto ciò v'è molto di positivo. Si contribuisce così a ridurre il formalismo statutale del Vaticano all'essenziale, com'è nella natura della Chiesa e della Santa Sede. E tuttavia v'è una soglia oltre la quale l'eccessiva intimità può assumere il carattere della patologia, e l'abbandono della prudenza (da entrambe le parti) può far dimenticare la sostanza di quella *alterità* che comunque sussiste tra i due soggetti, l'Italia e la Santa Sede e, per essa, lo Stato Città del Vaticano²⁴⁷.

Ma si consideri anche la singolare lettura effettuata dalla Corte di cassazione italiana circa alcune disposizioni del Trattato lateranense - specie quelle che prevedono esenzioni tributarie - definite come "norme programmatiche"²⁴⁸.

La stagione di novelle legislative, non limitate ai soli settori finanziari, fiscali e penali, ha creato l'esigenza di una continua e costante formazione del personale dipendente della Santa Sede e della Città del Vaticano nonché degli operatori del diritto che quotidianamente sono in contatto con la realtà giuridica vaticana.

Il diritto vaticano ha dunque ricominciato ad attirare l'attenzione dei cultori delle diverse branche del diritto e pone, a nostro avviso, il problema se esso possa oggi essere configurato come una disciplina autonoma, che sia in grado di assurgere a scienza.

Si tratta di una delle innumerevoli sfaccettature del dibattito sulla autonomia delle diverse branche del diritto avviato all'indomani dell'Unità di Italia e arrivato sino ai nostri giorni.

Come noto, durante il ventennio fascista si è assistito all'ingresso di nuove fonti di produzione del diritto - si pensi alle norme corporative e alla contrattazione collettiva - che ha favorito la nascita di nuove branche del sapere giuridico, come il diritto agrario, il diritto del lavoro, nuove discipline che si sono rese autonome affrancandosi dal diritto civile²⁴⁹.

²⁴⁷ Così **C. CARDIA**, *La condizione giuridica ex art. 16 Trattato del Laterano del Pontificio Seminario Lombardo*, in G. DALLA TORRE, P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano* 2017, cit., pp. 14-15.

²⁴⁸ Cfr. **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Rapporti interordinamentali: Santa Sede, Stato della Città del Vaticano e giudici ecclesiastici davanti al giudice dello Stato (1984-2012)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2012, 3-4, in part. 499-511.

²⁴⁹ Si veda in merito **G. CARAPEZZA FIGLIA**, *Le culture giuridiche nel Fascismo*, in F. BONINI, T. DI MAIO, G. TOGNON (edd.), *L'Italia europea. Dall'Unificazione all'Unione*, Studium,



Ma si pensi anche al dibattito - prima, durante e dopo il Fascismo - sull'autonomia scientifica del diritto coloniale, del diritto della navigazione, del diritto finanziario e via dicendo.

Notava Mariano D'Amelio che

“nelle scienze morali e sociali [...] la differenziazione è dovuta, in via principale, al puro ragionamento, e solo in via sussidiaria ad avvenimenti scientifici. Così se il velivolo ha creato il diritto aeronautico, la suddivisione del diritto pubblico in diritto amministrativo, in diritto costituzionale, in diritto demaniale, ecc. è dovuta sostanzialmente al lavoro intellettuale, instancabile produttore di teorie e di sistemazioni giuridiche. Ciò che vi ha di interessante è conoscere quando una branca del diritto raggiunga la sua autonomia o, in altre parole, quali sieno gli estremi necessari per ché una branca di diritto si possa dire autonoma”²⁵⁰.

Nello stesso periodo si andò affacciando nell'accademia un nuovo diritto, cioè il diritto vaticano, afferente tuttavia a una realtà sovrana straniera, che iniziò a destare gli interessi dei cultori del diritto internazionale, del diritto processuale, del diritto ecclesiastico e così via.

Dal 1929 a oggi, al di là delle incursioni degli internazionalisti, dei cultori del diritto pubblico comparato²⁵¹ e di altre discipline, notevole è stata l'attenzione dedicata al micro-stato dai cultori del diritto ecclesiastico.

La peculiarità del problema del diritto vaticano come scienza autonoma risiede nell'essere lo *ius vaticanum* un diritto straniero che abbraccia al suo interno le diverse branche in cui viene convenzionalmente suddiviso il diritto statale ma che trova nel diritto canonico la sua fonte principale e il primo criterio di interpretazione.

A tal proposito, meriterebbe ancora oggi di essere approfondita la questione dei rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e diritto canonico, che presuppone l'altra *magna et vexata quaestio* dei rapporti tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano.

Come puntualmente notato da attenta dottrina,

“nessun dubbio, in primo luogo, che l'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano non sia e non possa essere in contrasto con il diritto canonico. [...] La Santa Sede, insomma, e sarebbe assurdo pensare il contrario, resta anche dopo la costituzione della Città del Vaticano,

Roma, 2017, pp. 177-200, in particolare pp. 192-194.

²⁵⁰ M. D'AMELIO, *L'autonomia dei diritti in particolare del diritto finanziario nell'unità del diritto*, in *Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze*, 1941, 1, pp. 4-5 dell'estratto.

²⁵¹ Come l'agile volume di F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, il Mulino, Bologna, 2009 [collana *Si governano così*, 13], n. e. 2019 [collana *Universale Paperbacks il Mulino*, 758].



indipendente con quella precisa configurazione e composizione che le deriva dal diritto canonico, appunto perché non è pensabile un contrasto tra il diritto canonico e il diritto, da questo defluente, dello Stato della Città del Vaticano”²⁵².

Al di là di ogni convenzione accademica nel frammentare l’unica scienza del diritto si tratta di vedere se, per la nuova generazione di giuristi e per l’attuale sistema accademico, sia opportuno garantire un insegnamento autonomo di diritto vaticano e quanto sia determinante l’influsso della dottrina e della didattica per il sorgere di una nuova disciplina. Si tratta altresì di vedere quanto poco efficace sia la tendenza - già tipica di determinate correnti dottrinali con riferimento al diritto ecclesiastico²⁵³ - a sminuzzare il diritto vaticano facendolo rientrare di volta in volta nel diritto costituzionale, amministrativo, penale, privato e via dicendo.

Non bisogna infatti dimenticare quanto soleva ripetere Gaetano Catalano secondo cui

“confini e barriere fra i vari rami del diritto hanno [...] un carattere puramente convenzionale e pragmatico [...] di guisa che se in seno ad un ordinamento possono disegnarsi, e da vari punti di vista e per differenti effetti, specifiche partizioni e raggruppamenti di norme, non deve mai restare smarrito il dato dell’unicità sistematica”²⁵⁴.

Dalla lettura degli scritti giusvaticanisti prodotti in seno all’Accademia italiana specie nel decennio 1929-1939, emerge la forte dipendenza del diritto vaticano dalla scienza del diritto ecclesiastico, nel senso di rappresentare una tematica rientrante nel raggio d’azione del diritto ecclesiastico²⁵⁵ e sembra non porsi proprio alcun problema del diritto vaticano in termini di autonomia scientifica e didattica.

²⁵² G. BALLADORE PALLIERI, *Il diritto internazionale ecclesiastico*, cit., p. 36.

²⁵³ Come lamentava lo stesso F. RUFFINI, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, ora in **ID.**, *Scritti giuridici minori*, cit., p. 38, nota n. 85: “da uno sminuzzamento del diritto ecclesiastico deriverebbe pur sempre che il più e il meglio ne andrebbero perduti”.

²⁵⁴ G. CATALANO, *Problemi metodologici nel diritto ecclesiastico tra storia e dogmatica*, in *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 28.

²⁵⁵ Riflettendo sulla letteratura post-concordataria C. MAGNI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano. 1839-1939*, vol. VI, Società per il progresso delle scienze, Roma, 1939, p. 375, rilevava che, *inter alia*, “per il diritto ecclesiastico civile sono notevoli gli studi [...] sullo Stato della Città del Vaticano”, menzionando espressamente Francesco Ruffini, Arturo Carlo Jemolo, Federico Cammeo, Pietro Agostino d’Avack, Mario Petroncelli e Gaetano Morelli.



Lo stesso dicasi per quegli studi sullo Stato e sul diritto vaticano che privilegiano un approccio scientifico in termini di *ius publicum ecclesiasticum externum*²⁵⁶, disciplina che tradizionalmente è stata considerata un ramo del diritto canonico²⁵⁷ e, in quanto tale, non pienamente autonoma sul piano scientifico²⁵⁸.

Il problema dell'autonomia del diritto vaticano si pone - a nostro avviso - all'interno di quel "tormentato problema dell'autonomia dei diritti speciali" che - secondo una acuta dottrina - "può infatti trovare la sua naturale via d'uscita, solo a patto di tener costantemente presenti i rapporti che corrono fra principi generali e materia speciale"²⁵⁹.

Tutto ciò premesso, potrebbe apparire inutile e infeconda di risultati una discussione che miri ad accertare se il diritto vaticano abbia carattere di scienza autonoma, o non corrisponda solo a una particolare metodologia didattica con cui il fenomeno giuridico (dello Stato enclave) possa essere studiato²⁶⁰.

Quando si afferma l'autonomia scientifica di un determinato ramo del diritto, di una determinata materia giuridica?

La parabola esistenziale del diritto ecclesiastico italiano è un chiaro esempio della travagliata nascita di una disciplina la cui autonomia scientifica²⁶¹ è stata fortemente contestata da alcuni illustri maestri²⁶².

²⁵⁶ Tali sono, ad esempio, gli studi di Pietro Agostino d'Avack.

²⁵⁷ Cfr. **L. SPINELLI**, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, in collaborazione con **G. DALLA TORRE**, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1985, pp. 3-44; **G. DALLA TORRE**, *La Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento*, Studium, Roma, 2017, p. 10.

²⁵⁸ Il dibattito è riassunto da **A. MORONI**, *L'autonomia del diritto pubblico ecclesiastico e l'esistenza del diritto pubblico soggettivo*, in *Acta congressus internationalis iuris canonici*, [Romae, in aedibus Pont. Universitatis Gregorianae, 25-30 septembris 1950], Officium Libri Catholici, Romae, 1953, pp. 184-210.

²⁵⁹ **F.M. DOMINEDÒ**, *Teoria generale e diritto marittimo*, [Prolusione al corso di diritto marittimo nella Facoltà di economia e commercio dell'università di Roma, 23 gennaio 1936], ora in **ID.**, *Saggi di diritto della navigazione*, Cedam, Padova, 1951, p. 13.

²⁶⁰ Con particolare riguardo al diritto comparato considerò inutili e infeconde di risultati le discussioni sull'autonomia scientifica della predetta disciplina giuridica **M. ROTONDI**, *Diritto comparato*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. V, Utet, Torino, 1960, p. 822.

²⁶¹ Si vedano in merito le considerazioni svolte da **M. TEDESCHI**, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, cit.

²⁶² Si pensi a **S. ROMANO**, *Principii di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano, 1945, p. 25: "a parte la convenienza estrinseca di considerarlo unitariamente, si potrebbe far rientrare fra le varie parti del diritto pubblico, essendo, a volta a volta, diritto costituzionale, amministrativo, penale, e così via, oltre a dire che, in maniera non trascurabile, è anche diritto privato", e a **G. ZANOBINI**, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 19, secondo cui il diritto ecclesiastico "non ha, a rigore, alcuna unità e individualità, ma



Più in generale, è stato sostenuto che

“si dovrà ritenere teoricamente giustificata e praticamente opportuna l’elaborazione sistematica di un dato ramo del diritto, solamente quando, per l’importanza sociale e le caratteristiche tecniche della materia, ne sia scaturita una massa, ampia e omogenea, di regole speciali idonee - e qui sta l’elemento decisivo - ad una elaborazione logica di carattere generale. Ma, anche in questo caso, il risultante sistema dovrà la sua unità proprio e solo all’accennata fusione di elementi speciali con presupposti di diritto comune”²⁶³.

Pietro Gismondi aveva dimostrato la scientificità del diritto ecclesiastico,

“scienza autonoma dalle altre branche del diritto pubblico e ciò, non per contribuire allo spezzettamento dell’ordinamento giuridico ma, al contrario, per riaffermare l’unità del diritto”, ribadendo che “l’autonomia di una scienza giuridica è riscontrabile ogni qualvolta un complesso di norme raggiunga uno sviluppo tale da distaccarsi e deviare dall’ordinamento originario dando vita ad un compiuto sistema, destinato a regolare una speciale categoria di rapporti, che, per l’appunto, si concreta in un diritto speciale”²⁶⁴.

Nulla quaestio sul diritto vaticano come scienza giuridica. Ma è scienza giuridica autonoma?

Le difficoltà sorgono innanzi tutto da un palese dato di fatto: il diritto vaticano è un diritto straniero in quanto afferisce a una realtà statale sovrana dotata di un ordinamento giuridico originario. Siffatto aspetto era stato colto magistralmente da Mario Falco.

Altra difficoltà sorge dall’innata peculiarità del diritto vaticano, vale a dire quella di raggruppare un insieme di norme di stretto diritto vaticano, di diritto canonico, di diritto internazionale ed europeo e soprattutto di diritto italiano, stante il meccanismo di rinvio ricettizio fissato per alcune materie.

Occorre altresì considerare il rapporto tra ordinamento vaticano e ordinamento canonico e la pericolosità di alcune affermazioni frutto di sillogistiche considerazioni derivanti da premesse seppur corrette.

partecipa di vari rami del diritto: del diritto costituzionale, per quanto riguarda i rapporti dello Stato con la Chiesa e la libertà religiosa dei cittadini; del diritto amministrativo, per la polizia delle cerimonie religiose, la vigilanza sugli enti ecclesiastici e il loro trattamento finanziario; del diritto privato, per la materia della proprietà ecclesiastica, dei vari diritto di godimento, dei diritti di credito e delle obbligazioni”.

²⁶³ F.M. DOMINEDÒ, *Teoria generale e diritto marittimo*, cit., p. 18.

²⁶⁴ P. GISMONDI, *L’autonomia scientifica del diritto ecclesiastico*, in *Annali della Università di Macerata*, 1948, pp. 98-99.



Si pensi a quanto affermato dal Balladore Pallieri secondo cui lo Stato della Città del Vaticano

“è sorto per esigenze che gli sono superiori ed estranee, per finalità che non gli è concesso di valutare ed apprezzare, con una configurazione interna ed internazionale da altri determinata. Le leggi fondamentali che lo riguardano non sono leggi originarie come le costituzioni degli Stati sovrani, ma sono legge emanate dal Pontefice in quanto capo supremo della Chiesa, e da Lui, in questa sua qualità date allo Stato. La Città del Vaticano deriva la sua costituzione da un ordinamento superiore, l’ordinamento della Chiesa Cattolica e da un Ente superiore, la Santa Sede in quanto istituzione della Chiesa Cattolica. [...] L’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano è insomma appeso all’ordinamento della Chiesa Cattolica, deriva da quest’ultimo, trae di qui la sua configurazione e il suo valore; è per usare il preciso termine giuridico, un ordinamento dipendente o derivato da un altro. L’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano costituisce, entro l’ordinamento canonico di cui fa parte, una unità a sé solo per la autonomia di cui gode per le peculiarità sostanziali e formali delle sue norme e dei suoi istituti, le quali hanno consigliato a tenerlo ben distinto dalla restante parte del diritto canonico, e a configurarlo entro questo come una organizzazione tutta particolare”²⁶⁵.

Siffatte affermazioni, che sembrano ignorare una delle note peculiari del diritto canonico, vale a dire l’essere un diritto a base personale, vanificherebbero ogni discorso sull’originarietà dell’ordinamento giuridico vaticano²⁶⁶ e renderebbero superflua ogni riflessione sull’autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano laddove si consideri l’ordinamento vaticano come peculiare parte dell’ordinamento canonico (con il consequenziale studio della materia all’interno di un corso di diritto canonico).

A nostro avviso il diritto vaticano come disciplina giuridica si atteggia a vero e proprio *ius singulare*, capace di fissare il punto di contatto tra *Civitas Vaticana*, Santa Sede, Italia, Unione Europea e Comunità internazionale, specie con riguardo agli impegni assunti dalla Santa Sede (anche in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano) in seno a organismi europei e sovranazionali.

²⁶⁵ G. BALLADORE PALLIERI, *Il diritto internazionale ecclesiastico*, cit., pp. 76-77.

²⁶⁶ L’originarietà dell’ordinamento giuridico vaticano è affermata - ad esempio - da S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, 4^a ed., Cedam, Padova, 1933, p. 89, da F. RESTIVO, *Struttura e carattere giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 159, da G. ZANOBINI, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 185, da L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico. Parte generale*, cit., pp. 368-370, e da G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 41, 44.



Ha senso dunque una presunta autonomia scientifica del diritto vaticano? Vale la pena staccare dal tradizionale ceppo del diritto ecclesiastico, come lungamente insegnato in Italia, le materie e le questioni giusvaticaniste e far assurgere siffatti elementi (normativi, giurisprudenziali, ermeneutici ecc.) a vera e propria scienza autonoma?

13 - Autonomia didattica e insegnamento del diritto vaticano nelle università

Intimamente connesso al problema dell'autonomia scientifica di una branca del diritto è l'ulteriore problema della determinazione di un dato settore di ricerche o di insegnamento, vale a dire dell'autonomia didattica.

La *magna quaestio* dell'autonomia del diritto vaticano non si riduce comunque allo stabilire se il suo ambito scientifico corrisponda, o debba corrispondere, all'ambito didattico.

Come ebbe modo di notare Gabriele Molteni Mastai Ferretti "non la disciplina e la tradizione creano il problema ma il problema crea la disciplina, la sua evoluzione e la sua espansione"²⁶⁷.

Al di là dell'autonomia didattica conquistata dal diritto canonico nelle università statali²⁶⁸, il problema che noi stiamo sollevando per il diritto vaticano si era già posto nel passato - in termini di autonomia scientifica e/o didattica - per quelle altre controverse costole del diritto ecclesiastico italiano²⁶⁹ rappresentate dal diritto ecclesiastico coloniale²⁷⁰, dal diritto

²⁶⁷ G. MOLTENI MASTAI FERRETTI, *Le origini del diritto ecclesiastico*, in AA. VV., *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 1988, p. 174.

²⁶⁸ Cfr. O. CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, 4, pp. 917-949.

²⁶⁹ Per il dibattito dottrinale si rinvia a L. DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, Cedam, Padova, 1946, pp. 143-144; 168-169; 174-175; 185-186, specie con riferimento alla posizione scettica di Vincenzo Del Giudice sul diritto ecclesiastico coloniale e sul diritto ecclesiastico internazionale (comprendente a sua volta il diritto concordatario). Cfr. V. DEL GIUDICE, *Corso di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., cit., pp. 144-145.

²⁷⁰ C. JANNACCONE, *Corso di diritto ecclesiastico coloniale*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 1939. Dello stesso autore si veda anche la prolusione *Limiti e parti del diritto ecclesiastico*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1939, 3, pp. 355-369.

Nel secondo dopoguerra il dibattito sull'autonomia del diritto ecclesiastico coloniale fu proseguito da M. GORINO CAUSA, *Sul problema sistematico esterno di un diritto dei culti nei territori extrametropolitani*, Giappichelli, Torino, 1950.



concordatario²⁷¹, e dal diritto ecclesiastico internazionale²⁷² e - più di recente - dal diritto ecclesiastico regionale²⁷³.

La presente ricerca, con l'analizzare l'evoluzione storica del diritto vaticano nelle opere dei giuristi italiani, se da un lato consente di riscontrare la forte dipendenza - sul piano scientifico - del diritto vaticano dal diritto ecclesiastico, dall'altro lato dimostra come l'evoluzione dello Stato della Città del Vaticano e il fenomeno della globalizzazione abbiano allargato i confini dello scibile giuridico vaticano, e rendano necessario un ripensamento scientifico e didattico dello *ius vaticanum*.

Ne è prova la parabola dell'insegnamento del diritto vaticano.

Fino a qualche anno fa l'insegnamento del diritto vaticano era relegato - come materia complementare - unicamente nella Pontificia Università Lateranense, ateneo in cui per la prima volta iniziò a essere impartito grazie alla sensibilità culturale di Pio Ciprotti che nell'a.a. 1975-

²⁷¹ Cfr. **A. PIOLA**, *Introduzione al diritto concordatario comparato*, Giuffrè, Milano, 1937, p. 135, secondo cui il diritto concordatario "non ha autonomia, né scientifica né didattica, rispetto al diritto ecclesiastico e al diritto canonico. E d'altra parte non coincide nemmeno con il diritto ecclesiastico in senso lato; non costituisce cioè un diritto ecclesiastico canonico-civile". L'Autore a p. 129 fa rientrare il diritto concordatario nel diritto internazionale.

²⁷² **C. JANNACCONE**, *I fondamenti del diritto ecclesiastico internazionale*, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 1-2: "una parte del diritto e della dottrina del diritto ecclesiastico e particolarmente di quella riguardante la Chiesa Cattolica è [...] costituita dal *diritto ecclesiastico esterno o internazionale*. La necessità della elaborazione dottrinale di tale parte del diritto ecclesiastico si fa maggiormente sentire oggi per lo sviluppo degli accordi tra lo Stato e la Chiesa e particolarmente in seguito alla costituzione dello S. C. V., onde si presentano al giurista nuovi problemi inerenti alla struttura, alla specie e alla disciplina dei rapporti ecclesiastici. Si rende indispensabile perciò che l'esame dei rapporti giuridici ecclesiastici, l'indagine sulle relative contestazioni abbiano riferimento a principi sistematici, trovino base anche dal punto di vista del diritto esterno. Fermo il principio che l'autonomia di una scienza giuridica trova fondamento nella possibilità di distinzione e di coordinazione organica di determinati rapporti sociali, nella specie di società religiose, appare evidente l'appartenenza del ramo del diritto in esame e della relativa dottrina al diritto e alla scienza del diritto ecclesiastico. Come l'ecclesiasticista per la sua scienza, e cioè in ordine ad un organico sistema di fenomeni religiosi, coordina norme di diritto interno statale e canonico, così coordina anche norma di diritto esterno. Sostenitore della consistenza unitaria del diritto non escludo così la distinzione tra la scienza del diritto ecclesiastico internazionale e quella del diritto internazionale per i motivi predetti inerenti all'autonomia della scienza del diritto ecclesiastico".

²⁷³ **G. CASUSCELLI**, *Diritto ecclesiastico regionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Utet, Torino, 1990, p. 245 ss.



1976 affidò a Winfried Schulz²⁷⁴ il primo corso di *Ius Civitatis Vaticanae*²⁷⁵. Dall'a.a. 1994-1995 a oggi l'insegnamento è stato, ed è tuttora, tenuto da Giorgio Corbellini²⁷⁶.

Nel panorama universitario italiano il diritto vaticano si impone a partire dal 2012, anno in cui Giuseppe Dalla Torre fonda, in seno all'Università LUMSA di Roma la Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, dotata di un proprio consiglio scientifico e di apposite collane editoriali.

L'offerta formativa promossa dalla Scuola ha previsto in particolare, sin dall'a.a. 2013/2014, molteplici tipologie di corsi sul diritto vaticano, diretti a rispondere alle differenti esigenze di giovani studenti, professionisti, operatori delle amministrazioni pubbliche e private, operatori finanziari e assicurativi. In particolare sono stati attivati negli anni corsi annuali di perfezionamento sull'ordinamento giuridico vaticano, corsi di formazione in diritto vaticano (aperti anche a diplomati e laureandi), corsi perfezionamento in diritto finanziario e tributario vaticano e, di recente, un corso di perfezionamento in diritto penale vaticano.

La scuola ha organizzato altresì convegni e seminari interamente dedicati al diritto vaticano o a tematiche riguardanti la Santa Sede e lo SCV.

Sempre con riferimento all'offerta formativa *post lauream* il diritto vaticano ha ricevuto una peculiare attenzione in seno alla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Macerata e Camerino. In particolare sono stati impartiti, per diversi anni, alcuni moduli di diritto vaticano (rientranti nel più generico insegnamento denominato "diritto ecclesiastico" IUS/11 e coordinati da Giuseppe Rivetti) dedicati ai rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento vaticano in materia di riciclaggio con riferimento non solo ai profili giuridici²⁷⁷ ma anche a quelli economico-finanziari²⁷⁸.

Si consideri altresì la nascita - sul piano scientifico ed editoriale - di due iniziative singolari.

²⁷⁴ Nell'*Ordo studiorum*, a.a. 1975-1976, p. 123, l'insegnamento dello *Ius Civitatis Vaticanae* [codice D 36] rientrava tra le *disciplinae speciales*.

Alcuni scritti giusvaticanisti di mons. Winfried Schulz sono stati editi in *Der Staat der Vatikanstadt, der Heilige Stuhl und die Römische Kurie in den Schriften von Winfried Schulz. Franz X. Walter zur Vollendung des 70. Lebensjahres*, cit.

²⁷⁵ Notizie anche in G. CORBELLINI, *Diritto dello Stato della Città del Vaticano*, [Appunti ad uso degli studenti], a cura di W. HILGEMAN, Città del Vaticano, 2016-2017, p. 7.

²⁷⁶ S. E. Mons. Giorgio Corbellini è attualmente Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

²⁷⁷ Dall'a.a. 2015/2016 all'a.a. 2018/2019.

²⁷⁸ Dall'a.a. 2016/2017 all'a.a. 2018/2019.



Mi riferisco *in primis* agli *Annali di diritto vaticano*, pubblicazione che dal 2015 offre annualmente approfondimenti dottrinali, normativi, giurisprudenziali, storici e bibliografici sulla *Civitas Vaticana*.

In secondo luogo intendo porre l'attenzione sulle *Lezioni di diritto vaticano*²⁷⁹ di Giuseppe Dalla Torre, l'unico manuale - interamente dedicato allo *ius vaticanum* e adottato nei corsi di diritto vaticano della LUMSA - che supera e risolve la complessità del

“problema dei rapporti tra diritto ecclesiastico e argomenti, che, in omaggio ai criteri dominanti in tema di divisione del lavoro scientifico, dovrebbero essere considerati pertinenti a altre discipline, già in grado di vantare o sulla via di conquistare una sufficiente consistenza scientifica”²⁸⁰.

Discorso a parte meritano poi le raccolte (ufficiali o private) di fonti in materia di diritto vaticano edite nel corso degli anni²⁸¹, che costituiscono un ulteriore elemento utile a tracciare i confini di una emergente disciplina.

14 - Verso un'autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano, oltre il diritto ecclesiastico?

Al di là di ogni classificazione in un qualsivoglia settore scientifico disciplinare o macro-concorsuale, retaggio di quelli che Paolo Grossi ha acutamente definito gli “angusti e opprimenti incasellamenti escogitati dalla burocrazia accademica (o, peggio ancora, dalla accademia burocratica) [...]”²⁸², il diritto vaticano, anche grazie alle sollecitazioni culturali derivanti dagli *Annali di diritto vaticano* e dalle sfide didattiche *post lauream* in seno alla predetta Scuola di Alta Formazione dell'Università LUMSA di Roma,

²⁷⁹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit.

²⁸⁰ L'espressione è di G. CATALANO, *Brevi considerazioni sulla problematica metodologica del diritto ecclesiastico civile*, ora in ID., *Scritti minori*, t. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 524-525, che ritengo pienamente valevole per il *Manuale* di Giuseppe Dalla Torre.

²⁸¹ Come pubblicazione ufficiale si veda il *Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano*, negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Quanto alle raccolte private a oggi ritroviamo: W. SCHULZ, *Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vaticano*, vol. I, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1981; vol. II, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1982; G. CORBELLINI, *Leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano*, vol. III, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007; J.I. ARRIETA, *Codice di norme vaticane. Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Marcianum Press, Venezia, 2006.

²⁸² P. GROSSI, *Ovidio Capitani e la dimensione giuridica*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 571.



si configura ormai come una disciplina giuridica che sembra distaccarsi sempre di più dal raggio d'azione del diritto ecclesiastico italiano (al quale ha comunque apportato nuovi temi di ricerca ampliando gli orizzonti culturali della disciplina) per svilupparsi con una propria autonomia²⁸³.

Al diritto vaticano sembrerebbe ben attagliarsi quella antica constatazione per cui "se di regola la scienza crea la scuola, qualche volta è la scuola che crea (o non crea) la scienza"²⁸⁴.

In un'era marcata dalla crisi che attraversa l'intero settore IUS/11, un'era di "transizione" segnata dalla "fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche" e dalla "difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso"²⁸⁵, il problema - come messo in rilievo da Silvio Ferrari - non è tanto la carenza di interesse per le tematiche canonistiche ed ecclesiasticistiche quanto la capacità di intercettare la domanda abbondante di interesse per le predette tematiche²⁸⁶.

In ciò credo che l'offerta formativa sul diritto vaticano della predetta Scuola di Alta Formazione della LUMSA abbia nel corso degli anni pienamente intercettato una domanda e un interesse²⁸⁷ proveniente da diplomati, laureandi e laureati in giurisprudenza, scienze politiche o economia, avvocati, dirigenti della P.A. e cultori delle discipline ecclesiasticistiche, oltre che dai dipendenti della Santa Sede e dello SCV.

Ritengo che la missione più ardua del diritto vaticano come scienza non sia tanto quella di guadagnare sempre più terreno in un corso di laurea

²⁸³ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. XIII.

²⁸⁴ Così C. BERNARDINI, *Problemi di contenzioso amministrativo canonico specialmente secondo la giurisprudenza della Sacra Romana Rota*, in *Acta congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934*, cit., vol. IV, p. 360, nota n. 1, con riferimento al diritto amministrativo canonico.

²⁸⁵ Cfr. AA. VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2017, 7; P. CONSORTI, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, 2, pp. 385-405; A. ZANOTTI, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2017, 7; P. CONSORTI, *La periferia è il centro*, *ivi*, 2017, 7; ID., *Non c'è più religione! né diritto. E noi? Riflessioni a margine dell'indagine sullo stato della disciplina IUS 11 (a.a. 2016/17)*, *ivi*, 2016, 39;

²⁸⁶ S. FERRARI, *Intervento*, in AA. VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, cit., p. 2.

²⁸⁷ Sui rapporti tra didattica e *inter-esse* si veda la peculiare posizione di M. RICCA, *Diritto e religione. Per una sistemica giuridica*, Cedam, Padova, 2002, pp. 199-214 [corrispondente al cap. VI *Dalla teoria alla didattica. Presente dell'università e futuro (possibile) del diritto ecclesiastico*].



in giurisprudenza quale materia autonoma da impartire accanto al diritto canonico, al diritto ecclesiastico e alle altre discipline ecclesiasticistiche qualunque sia la loro denominazione, quanto quella di contribuire alla salvaguardia della specialità e dell'identità del diritto ecclesiastico e canonico nell'Accademia, ambiente in cui le nostre discipline - come notato da acuta dottrina - hanno un "grande bisogno di *glamour* [...] dovendo recuperare anni di ingiusta marginalizzazione"²⁸⁸.

Dare un maggiore spazio allo studio dello Stato della Città del Vaticano e del suo ordinamento giuridico all'interno dei corsi di diritto ecclesiastico²⁸⁹ contribuirebbe - a mio avviso - a rendere ulteriormente "il diritto ecclesiastico una palestra pressoché unica per la formazione dei giovani"²⁹⁰, oltre che a salvaguardare la specialità del diritto ecclesiastico²⁹¹, una specialità che si è attenuata a partire dagli anni '80 del Novecento e che "non offre più un baluardo contro le incursioni di costituzionalisti, amministrativisti, internazionalisti nei territori che in precedenza costituivano la riserva di caccia degli ecclesiasticisti"²⁹².

²⁸⁸ Così **A. FUCCILLO**, *Il riscatto delle scienze ecclesiasticistiche nella crisi del mercato del diritto? L'importanza del giurista interculturale*, in **AA. VV.**, *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, cit., p. 30.

²⁸⁹ Con riferimento ai contenuti di un ipotetico manuale di diritto ecclesiastico **P. FLORIS**, *Un'ipotesi di manuale di diritto ecclesiastico destinato agli studenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2018, 2, p. 312, afferma: "Mi piacerebbe dare spazio, infine, a riferimenti di tipo comparatistico. Naturalmente non mi riferisco al diritto europeo [...]. Guarderei, invece, a realtà ed esperienze giuridiche singolari [...]. E così, riprenderei la distinzione degli ordini tra Cesare e Dio, propria della nostra tradizione giuridico-culturale, per introdurre riferimenti a quelli che potrebbero essere definiti - ancora una volta, grosso modo - territori o ambiti riservati a Dio o, insieme, di Dio e di Cesare. Penso, ovviamente, alle singolarità dello SCV. Ma in generale penserei a territori o ambiti in cui si possono riscontrare casi di contaminazione tra la condizione di cittadino, di persona e di fedele".

²⁹⁰ **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico e diritto canonico nelle università italiane e nel paese. Profilo di un secolo*, in **B. MONTANARI** (a cura di), *La dottrina giuridica italiana alla fine del XX secolo. Un bilancio*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 85.

²⁹¹ Disciplina che è "giuridica, storica e speculativa" come ha evidenziato **C. CARDIA**, *Diritto ecclesiastico e discipline pubblicistiche*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, cit., p. 321.

²⁹² **S. FERRARI**, *Prefazione*, in **A. TIRA**, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)*, cit., pp. XIV-XV.

Si vedano anche le considerazioni di **G. CASUSCELLI**, "Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l'invasor ...": *la fine del monopolio degli ecclesiasticisti, tra distrazioni, ansie e speranze (schema per un'indagine)*, in **AA. VV.**, *Vivere la transizione*, cit., pp. 12-21.



Lo stesso dicasi per il maggior spazio da riservare alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano all'interno di un corso di diritto canonico²⁹³.

Non intendo certamente avallare un ritorno al vecchio "concetto didattico"²⁹⁴ e alla concezione monista²⁹⁵ del diritto ecclesiastico²⁹⁶ in cui ricomprendere oggi, oltre al diritto della Chiesa (*ius canonicum*) e al diritto dello Stato in materia ecclesiastica (diritto ecclesiastico dello Stato italiano) anche il diritto dello Stato della Città del Vaticano, ma intendo rievocare quel concetto nobile di diritto ecclesiastico che comprendeva anche la conoscenza del diritto canonico²⁹⁷, due discipline dunque distinte "ma ridotte a unità nella esperienza"²⁹⁸, e ribadire l'infungibilità del diritto ecclesiastico, vale a dire una scienza che "non ha succedanei perché è unica capace di affrontare l'analisi di come giuridicamente viene regolato il perenne incontro dello spirituale con il temporale"²⁹⁹.

Ritengo quanto mai attuali e realistiche - a tal proposito - le parole di attenta dottrina secondo cui

"ci sono primogeniture che non possono essere svendute per qualche piatto di lenticchie: e tale consapevolezza dovrebbe trovar posto anche nei nostri manuali futuri, che non potranno esimersi dall'interpretare

²⁹³ Si veda a tal proposito **P. CAVANA**, *Osservazioni per un manuale universitario di diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2018, 2, p. 331, secondo cui "fattore fondamentale [dell'ordinamento canonico] è, come noto, il sistema di governo centrale della Chiesa, con tutto ciò che esso implica: l'elezione del pontefice, l'organizzazione e le funzioni della Curia romana e dei vari suoi dicasteri, che hanno un'importanza fondamentale anche nel governo pastorale di tutte le comunità cristiane e degli istituti religiosi sparsi nel mondo, la diplomazia pontificia, lo Stato della Città del Vaticano, i rapporti con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, non ultimi i processi di canonizzazione. Tutte tematiche, di evidente rilevanza costituzionale (e spirituale) e che meritano oggi adeguato spazio in un corso universitario di diritto canonico [...]".

²⁹⁴ Così viene definito da **L. DE LUCA**, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 104-105.

²⁹⁵ Contrapposta a quella dualista di Francesco Scaduto. Cfr. in merito **L. DE LUCA**, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, cit., pp. 115-116.

²⁹⁶ Tipici, ad esempio, del manuale preconcordatario di **A.C. JEMOLO**, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 19.

²⁹⁷ Vedi, ad esempio, quanto scriveva **I.C. IBÁN**, *Diritto ecclesiastico e diritto canonico*, in *Dottrine generali del diritto*, cit., p. 280: "credo non si possa realizzare, oggi meno che mai, una scienza del diritto ecclesiastico, se non si è allo stesso tempo un conoscitore del diritto canonico".

²⁹⁸ **P. GISMONDI**, *Il ruolo odierno del diritto ecclesiastico*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, I, 1985, p. 25.

²⁹⁹ Così **G.B. VARNIER**, *Intervento*, in **AA. VV.**, *Vivere la transizione*, cit., p. 11.



(o almeno dal tentare di farlo) il mondo nuovo che ci sta dinanzi. Se riandiamo infatti con la mente ai grandi manuali che hanno scandito l'evolversi delle nostre discipline, dobbiamo riconoscere che sono stati qualcosa di più di semplici e piane disposizioni esegetiche e sistematiche di norme e istituti: in essi - nel Ruffini come nel Falco, nello Jemolo come nel Bertola, nel D'Avack come nel Del Giudice - era leggibile una visione del mondo, uno sguardo complessivo che cercava di cogliere i segni della storia, le sue direzioni, le sue domande inevase. Oggi gli strumenti che abbiamo a disposizione sono assai diversi da quei modelli, forse non più ripetibili: ed ho però la sensazione che spesso, quei manuali ormai fuori corso, abbiano costituito un punto di riferimento fermo nella nostra formazione, la bussola alla quale spesso abbiamo fatto riferimento forse che più all'insegnamento diretto dei nostri stessi Maestri³⁰⁰.

Sia che si voglia intitolare il corso in diritto ecclesiastico mantenendo l'espressione tradizionale sia che si preferisca utilizzare *law and religion*, o diritto e religioni, o diritti confessionali e via dicendo, e al di là dell'opportunità o meno di istituire un corso in diritto vaticano, rimane il dato inconfutabile che la nascita dello Stato della Città del Vaticano, fatto rilevante "*jure gentium ac erga omnes*"³⁰¹, e la sua presenza nel territorio italiano e ormai nello scenario europeo (di cui rappresenta una singolarità confessionale)³⁰² costituiscono un *unicum* che dimostra quanto siano frequenti i contatti e i rapporti giuridici tra Italia e Santa Sede, della quale lo Stato della Città del Vaticano, è pur sempre uno strumento a garanzia della sua indipendenza.

Tale vicinanza e osmosi giuridica tra Italia e SCV (ma oggi anche tra UE e SCV), difficilmente riscontrabile altrove³⁰³, rende dunque utile - e a tratti necessario - lo studio del diritto vaticano nelle Università italiane, ai

³⁰⁰ A. ZANOTTI, *Relazione*, in M. PARISI (a cura di), *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, p. 103.

³⁰¹ Così G. CATALANO, *Attualità della dogmatica di Cesare Magni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, p. 273.

³⁰² Unitamente ad altre singolarità confessionali dell'integrazione europea come la Politeia del Monte Athos in Grecia e il Principato di Andorra. Si vedano in merito C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 39-59; A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'unione europea. Lineamenti di comparazione*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2017, pp. 22-25, e F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 105-109.

³⁰³ Si pensi ai rapporti tra il Principato di Monaco e la Francia, tra San Marino e l'Italia, e a quelli tra il Principato di Andorra e Francia-Spagna.



vari livelli, rivestendo il diritto del curiosissimo *Lilliputkirchenstaat* una sua importanza per le attività pubbliche e per quelle professionali.